

CC

TORNATA DEL 10 GIUGNO 1907

Presidenza del Presidente CANONICO.

Sommario. — Il Presidente comunica i ringraziamenti della famiglia Besozzi per le onoranze rese al defunto senatore — Congedi — Presentazione di disegni di legge — votazione a scrutinio segreto — Nomina della Commissione per l'esame del disegno di legge: « Onoranze a Giuseppe Garibaldi nel centenario della sua nascita » — Approvazione dei disegni di legge: « Cassa di previdenza per le pensioni degli impiegati degli Archivi notarili » (N. 388) e « Sulla risicoltura » (N. 572) — Discussione del disegno di legge: « Disposizioni concernenti le armi e i pubblici esercizi » (N. 567-A) — Parlano nella discussione generale i senatori Vischi, Tassi, Astengo, Odescalchi, Bettoni, relatore, Brusa, presidente dell'Ufficio centrale, ed il Presidente del Consiglio, ministro dell'interno — Si approva l'articolo 1 dopo osservazioni dei senatori Tassi, Astengo, Brusa, presidente dell'Ufficio centrale, e del Presidente del Consiglio, ministro dell'interno — Il seguito della discussione è rinviato al 12 giugno — Chiusura e risultato di votazione.

La seduta è aperta alle ore 15.

Sono presenti: il Presidente del Consiglio, ministro dell'interno, ed i ministri della guerra, della marina, di grazia e giustizia e dei culti, della pubblica istruzione e del tesoro.

FABRIZI, segretario, dà lettura del processo verbale della tornata precedente, il quale è approvato.

Ringraziamenti.

PRESIDENTE. La famiglia Besozzi ringrazia il Senato per le onoranze rese al compianto senatore.

Congedi.

PRESIDENTE. L'onor. Bonasi ha chiesto un congedo di cinque giorni e l'onor. Pasolini Pier Desiderio di otto giorni, per motivi di famiglia. Se non si fanno opposizioni, questi congedi si intenderanno accordati.

Presentazione di disegni di legge.

MIRABELLO, ministro della marina. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MIRABELLO, ministro della marina. Ho l'onore di presentare al Senato un disegno di legge, già approvato dalla Camera dei deputati, riguardante la « Istituzione di un Consiglio superiore di marina, di un Comitato degli ammiragli, e di un Comitato per l'esame dei progetti di navi ».

Prego il Senato di consentire che questo disegno di legge sia rinviato agli Uffici.

PRESIDENTE. Do atto all'onor. ministro della marina della presentazione di questo disegno di legge che sarà stampato e inviato agli Uffici.

GIOLITTI, presidente del Consiglio, ministro dell'interno. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Ho l'onore di presentare al Senato un disegno di legge, già approvato dall'altro ramo del Parlamento, col quale, in omaggio alla memoria di Giuseppe Garibaldi nel centenario della sua nascita, è assegnato un milione di lire a favore dei superstiti garibaldini in ristrette condizioni di fortuna.

Io pregherei il Senato di deferire al Presidente la nomina della Commissione che deve riferire su questo disegno di legge. (*Approvazioni*).

PRESIDENTE. Do atto all'onor. Presidente del Consiglio della presentazione del disegno di legge: « Onoranze a Giuseppe Garibaldi nel centenario della sua nascita ».

Pongo ai voti la proposta fatta dal presidente del Consiglio.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.
(Approvato).

Allora più tardi farò noti al Senato i nomi dei componenti la Commissione.

Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Ora l'ordine del giorno reca la votazione a scrutinio segreto dei disegni di legge approvati nell'ultima seduta.

Prego il senatore, segretario, Mariotti Filippo di fare l'appello nominale.

MARIOTTI FILIPPO, *segretario*, fa l'appello nominale.

PRESIDENTE. Le urne rimangono aperte.

Nomina di Commissione.

PRESIDENTE. In seguito all'incarico affidati dal Senato, ho nominato membri della Commissione per l'esame del disegno di legge riguardante le onoranze a Giuseppe Garibaldi i signori senatori: Cadolini, Cavalli, Fabrizi, Morin e Pelloux Leone. (*Approvazioni*).

Approvazione del progetto di legge: « Cassa di Previdenza per le pensioni degli impiegati degli archivi notarili » (N. 388).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del seguente disegno di legge:

« Cassa di previdenza per le pensioni degli impiegati degli archivi notarili ».

Domando all'onor. ministro guardasigilli se accetta che la discussione si apra sopra il disegno di legge modificato dall'Ufficio centrale.

ORLANDO, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. Accetto.

PRESIDENTE. Sta bene; allora prego il senatore, segretario, Fabrizi a voler dar lettura del disegno di legge dell'Ufficio centrale.

FABRIZI, *segretario*, legge:

(V. Stampato N. 288-A).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passeremo ora alla discussione degli articoli che rileggo:

Art. 1.

E' istituita una Cassa di previdenza per le pensioni agli impiegati degli archivi notarili.

Essa è un corpo morale con facoltà di acquistare e di possedere, ha sede in Roma ed è rappresentata ed amministrata dalla Cassa dei depositi e prestiti.

E' considerata come amministrazione dello Stato per gli effetti delle imposte, delle tasse e degli altri diritti stabiliti dalle leggi generali e speciali.

Sono a suo carico le spese di amministrazione.

Con decreto Reale promosso dal ministro del tesoro, sentito il Consiglio dei ministri, sarà provveduto al personale necessario per il funzionamento della Cassa medesima, in correlazione con gli uffici degli altri Istituti di previdenza amministrati dalla Cassa dei depositi e prestiti.

(Approvato).

Art. 2.

L'iscrizione alla Cassa di previdenza è obbligatoria per tutti gli impiegati degli archivi notarili che entreranno in servizio dopo la promulgazione della presente legge, è facoltativa per quelli già in servizio prima di questa data, purchè ne facciano domanda entro un anno dal giorno che andrà in vigore la legge stessa.

Non possono, però, esser iscritti alla Cassa gli impiegati che hanno diritto a pensione.

(Approvato).

Art. 3.

Le attività della Cassa sono costituite:

a) dal reddito del capitale di fondazione di L. 1,500,000 prelevate dai sopravanzi degli archivi notarili, esistenti presso la Cassa depositi e prestiti;

b) dalla metà delle multe ed ammende inflitte ai notari per contravvenzioni alla legge notarile;

c) dal contributo annuo degl'impiegati, iscritti alla Cassa, nella misura del 4 per cento del loro stipendio;

d) dal contributo ordinario annuo degli archivi nella misura del 4 per cento del totale degli stipendi degl'impiegati iscritti alla Cassa;

e) dal contributo straordinario degli archivi versato alla Cassa a titolo di premio di riscatto come è stabilito all'articolo 25 della presente legge;

f) dai lasciti, dalle donazioni e da qualsiasi altro provento straordinario;

g) dagl'interessi composti dei capitali formati colle entrate precedenti.

(Approvato).

Art. 4.

I contributi personali di cui all'alinea c) dell'articolo precedente, saranno prelevati dagli stipendi degl'impiegati colle norme che saranno precisate dal regolamento.

I contributi ordinari e straordinari di cui agli alinea d) ed e) dell'articolo precedente, saranno prelevati dal sopravanzo annuo complessivo degli archivi notarili depositato presso la Cassa depositi e prestiti.

Tutti i contributi da pagarsi alla Cassa di previdenza cominceranno ad esser corrisposti dal giorno che andrà in vigore la presente legge.

(Approvato).

Art. 5.

La Cassa dei depositi e prestiti, come rappresentante e amministratrice della Cassa di previdenza, collocherà in impiego fruttifero a favore di questa tutte le attività indicate nell'art. 3.

I beni immobili o mobili infruttiferi, che pervengano alla Cassa di previdenza per donazione,

legato o qualsiasi altro titolo, saranno alienati e convertiti in danaro, che a sua volta sarà collocato in impiego fruttifero.

(Approvato).

Art. 6.

Per ciascun impiegato iscritto alla Cassa di previdenza che non sia già pensionato, è aperto un conto individuale al quale vengono ogni anno accreditati i 9 decimi dei contributi pagati dall'impiegato stesso e dagli archivi come è prescritto agli alinea c) e d) dell'art. 3, oltre al 5.4 per cento dello stipendio, prelevandolo dal complesso del reddito, e delle multe ed ammende di cui agli alinea a) e b) dello stesso art. 3.

Ad ogni conto individuale viene pure annualmente accreditata la quota parte dei capitali individuali che si resero disponibili nel corso dell'anno per morte od eliminazione dal servizio dei titolari senza diritto a pensione; comprendendo in questi capitali disponibili, quando ne sia il caso, il sopravanzo dei fondi di riserva, di cui all'art. 23.

Nel regolamento, di cui all'art. 30, saranno precisate le norme da seguire nello sviluppo dei conti individuali, tenendo presente: 1° che il saggio d'interesse dei capitali assegnati ai conti stessi deve esser ragguagliato al saggio medio d'investimento dell'anno precedente dei capitali della Cassa di previdenza amministrati dalla Cassa dei depositi e prestiti, fatta eccezione per i primi due anni d'istituzione della Cassa, durante i quali il saggio dell'interesse è stabilito al 3.50 per cento; 2° che il riparto dei capitali individuali che rimangono disponibili nel corso dell'anno, debba farsi fra i rimanenti impiegati a conto individuale in ragione composta del loro capitale già costituito e dei coefficienti di eliminazione corrispondenti alla rispettiva età; 3° che l'interesse dei versamenti parziali eseguiti nel corso dell'anno debba decorrere dal 1° dell'anno successivo a quello in cui furono effettivamente compiuti.

(Approvato).

Art. 7.

Oltre ai conti individuali, la Cassa di previdenza costituisce altri due fondi speciali, quello delle pensioni e quello di riserva.

Nel fondo delle pensioni sarà versato il 99 per

cento dei capitali costituiti nei conti individuali al momento in cui i titolari saranno ammessi alla liquidazione della pensione.

Al fondo di riserva saranno accreditati: 1° il decimo dei contributi personali e di quelli corrisposti dagli archivi notarili di cui agli alinea c) e d) dell'art. 3; 2° l'uno per cento dei capitali individuali di cui all'alinea precedente; 3° della rimanenza annua del reddito e delle multe di cui agli alinea a) e b) dello stesso art. 3, che risultano dopo aver corrisposto il 5.4 per cento degli stipendi ai conti individuali come è detto all'articolo precedente; 4° tutti gli altri proventi, sia ordinari, sia straordinari, che pervengono alla Cassa senza una precisa assegnazione ai conti individuali od al fondo pensioni.

(Approvato).

Art. 8.

Il fondo pensioni provvede al pagamento delle pensioni vitalizie liquidate, ed ai capitali riservati a favore degli eredi o legatari degli impiegati stessi, già pensionati di cui all'art. 10.

Il fondo di riserva provvede alle spese d'amministrazione, ed a quelle eccezionali alle quali non provvedono direttamente i fondi individuali e quello delle pensioni, e serve anche di garanzia per la sicurezza finanziaria della Cassa.

(Approvato).

Art. 9.

Hanno diritto a liquidare una pensione vitalizia gli impiegati degli archivi notarili iscritti alla Cassa, collocati a riposo in seguito a loro domanda, o per qualsiasi altro motivo, quando hanno raggiunto i 25 anni di servizio.

(Approvato).

Art. 10.

Nella liquidazione della pensione di cui all'articolo precedente, l'Amministrazione della Cassa procederà nel modo seguente:

Dal capitale costituito nel conto individuale dell'impiegato il giorno da cui decorre il suo collocamento a riposo, se ne preleva l'uno per cento che è versato al fondo di riserva, il resto è accreditato al fondo pensioni e convertito, per un terzo, in capitale riservato intestato al titolare e per due terzi in pensione vitalizia mediante la tabella annessa alla presente legge. Al titolare del capitale riservato vien corrispo-

sto, colla pensione, l'interesse annuo del 3.50 per cento del capitale stesso.

Alla morte del pensionato l'Amministrazione della Cassa, prelevandolo dal fondo pensioni, rimborserà agli eredi o legatari del titolare il capitale rimasto riservato.

L'interesse del 3.50 per cento, sopra indicato, con decreto Reale promosso dal ministro di grazia e giustizia, sentito il parere della Commissione tecnica di cui all'art. 22, potrà esser ridotto, allorchando il saggio medio d'interesse dei capitali impiegati dalla Cassa dei depositi e prestiti per conto della Cassa di previdenza, scendesse al di sotto del 3.50 per cento.

(Approvato).

Art. 11.

Ha pure diritto al collocamento a riposo con pensione, qualunque sia il numero degli anni di servizio, l'impiegato iscritto alla Cassa che per ferite riportate a cagione diretta ed immediata delle sue funzioni, sia diventato inabile a prestare ulteriore servizio.

In questo caso si procede alla liquidazione nel modo seguente:

Colla tabella annessa alla presente legge, l'Amministrazione della Cassa di previdenza determina quale dovrebbe essere l'importo del capitale individuale al quale applicando la liquidazione di cui all'art. 10 procurerebbe all'impiegato pensionando un reddito annuo, fra pensione e interesse del capitale riservato, pari ai tre quarti dello stipendio del suo ultimo anno di servizio, ed a questo capitale calcolato viene applicata la liquidazione di cui all'art. 10.

La differenza fra il capitale individuale calcolato e quello effettivamente costituito nel conto individuale dell'impiegato, sarà accreditata al fondo delle pensioni prelevandola dal fondo di riserva.

Qualora all'impiegato considerato nel presente articolo, per la sua lunga carriera già percorsa, gli riuscisse più favorevole la liquidazione normale di cui all'art. 10, gli sarà applicata questa liquidazione.

(Approvato).

Art. 12.

Qualunque sia la causa per cui l'impiegato degli archivi è collocato a riposo con pensione, nella liquidazione normale di cui all'art. 10, non

gli sarà mai assegnata, fra pensione vitalizia e interesse del capitale riservato, una rendita annua superiore alla media degli stipendi effettivamente percepiti negli ultimi tre anni del suo servizio. Verificandosi questa eccedenza la pensione vitalizia dapprima liquidata sarà ridotta di quanto è necessario per raggiungere il limite sopra indicato. In questo caso la riduzione sarà convertita in capitale che dal fondo delle pensioni sarà passato al fondo di riserva.

Analoga riduzione nella pensione vitalizia sarà applicata, occorrendo, al pensionato che valendosi della facoltà concessagli dall'art. 13, convertisse tutto o parte del suo capitale libero in pensione vitalizia.

(Approvato).

Art. 13.

Agli impiegati pensionati, qualunque sia il tempo trascorso dopo la liquidazione di cui agli art. 10 e 11, è fatta facoltà di modificare la ripartizione del rispettivo capitale individuale fra pensione e capitale riservato, estendendola fino al punto di fare la conversione in intero capitale riservato o in intera pensione vitalizia.

Per ottenere queste modificazioni nella ripartizione del capitale individuale, l'ufficiale interessato dovrà inoltrarne domanda all'Amministrazione della Cassa, avvertendo che la conversione del capitale riservato in pensione vitalizia avrà effetto appena inoltrata la domanda, mentre la conversione della pensione vitalizia in capitale riservato avrà effetto soltanto due anni dopo la data della inoltrata domanda se l'impiegato è tuttora vivente.

(Approvato).

Art. 14.

Alla morte del pensionato il capitale riservato intestato al pensionato stesso, sarà dalla Cassa pagato agli eredi del defunto colle norme di successione stabilite dal Codice civile, prelevandone l'importo dal fondo pensioni.

(Approvato).

Art. 15.

Hanno diritto ad un'indennità per una sola volta gli impiegati iscritti alla Cassa, che prima d'aver compiuti i 25 anni di servizio e non siano stati pensionati per i motivi di cui all'articolo 11, abbandonano il servizio per le seguenti cause:

1° Per riduzione negli organici. In questo caso l'indennità è uguale all'intero capitale costituito nel rispettivo conto individuale;

2° Per constatata inabilità a prestare ulteriori servizi per ferite od infermità contratte per cause diverse da quelle considerate nell'art. 11. In questi casi l'indennità è pari ai tre quarti del capitale costituito nel rispettivo conto individuale;

3° Per volontaria dimissione o per disposizioni disciplinari o per condanne. In questi casi l'indennità è concessa solo quando l'impiegato ha superato i 10 anni di servizio ed è pari alla metà del capitale costituito nel rispettivo conto individuale.

(Approvato).

Art. 16.

Gli eredi legittimi o legatari a norma del Codice civile, dell'impiegato che muore durante il periodo del suo servizio per qualsiasi causa, esclusa quella considerata all'articolo seguente, hanno diritto di riscuotere dalla Cassa, la terza parte del capitale individuale accumulato dal defunto.

(Approvato).

Art. 17.

L'impiegato iscritto alla Cassa, qualunque siano i suoi anni di servizio, che muore per causa di ferite riportate a cagione diretta ed immediata delle sue funzioni, trasmette ai suoi eredi legittimi o legatari il diritto di riscuotere dalla Cassa un'indennità pari a quattro volte lo stipendio del suo ultimo anno di servizio. La differenza fra il capitale pagato e quello accreditato sul conto individuale del defunto è prelevato dal fondo di riserva.

(Approvato).

Art. 18.

Le pensioni, le indennità e i capitali, di cui agli articoli precedenti, in seguito a domanda degli aventi diritto, saranno liquidati dall'Amministrazione della Cassa di previdenza e conferiti dal Consiglio permanente di amministrazione della Cassa dei depositi e prestiti, con l'intervento di un funzionario del Ministero di grazia e giustizia e dei culti, il quale avrà voto deliberativo.

(Approvato).

Art. 19.

Entro 90 giorni dalla comunicazione della deliberazione del Consiglio permanente di amministrazione della Cassa dei depositi e prestiti, gl'interessati possono presentare ricorso alla Corte dei conti in sezioni unite, la quale provvederà con le forme della sua giurisdizione contenziosa.

Questo diritto di ricorso spetta anche all'Amministrazione della Cassa di previdenza.

(Approvato).

Art. 20.

Per gl'impiegati degli archivi notarili, nominati dopo l'attuazione della presente legge, il servizio utile per il conseguimento degli assegni previsti nei precedenti articoli, decorre dalla data della loro iscrizione alla Cassa di previdenza.

Nella determinazione dell'età e degli anni di servizio utile pel conseguimento degli assegni di cui sopra, il periodo di tempo frazionario, che eccede sei mesi, è calcolato per un anno intero; in caso diverso non è calcolato.

(Approvato).

Art. 21.

Finchè le deliberazioni del Consiglio permanente di amministrazione della Cassa dei depositi e prestiti non siano divenute definitive, o per decorrenza di termini o per dichiarazione delle parti interessate o per decisione della Corte dei conti, la Cassa di previdenza pagherà provvisoriamente le pensioni sulla base delle liquidazioni eseguite, salvo il diritto per l'interessato al pagamento delle maggiori quote di pensione che gli possano spettare per la liquidazione definitiva e, per la Cassa, alla restituzione eventuale delle quote di pensione pagate in più, quando la pensione definitiva risulti inferiore a quella liquidata precedentemente.

Le indennità non sono pagate che dopo che siano divenute definitive le corrispondenti liquidazioni.

Il godimento della pensione comincia a decorrere dal giorno successivo a quello in cui cessa lo stipendio.

Le pensioni saranno pagate a mese maturato, secondo le norme stabilite per gl'impiegati civili dello Stato.

Le rate di pensione non domandate entro due anni dalla loro scadenza, sono prescritte.

(Approvato).

Art. 22.

Gli stipendi, le pensioni, le relative quote arretrate, le indennità e i capitali riservati, considerati negli articoli precedenti, dovuti agli impiegati degli archivi notarili ed ai loro eredi o legatari, non possono esser ceduti, pignorati o sequestrati se non nei casi e colle forme previste e regolati dalle leggi vigenti per la cessazione, pignoramento o sequestro degli stipendi e pensioni degli impiegati dello Stato.

Sono estese agli impiegati degli archivi notarili le facoltà di parziale pignoramento e sequestro concesso a favore dello Stato per i debiti contratti in dipendenza dell'esercizio delle loro funzioni.

Sono altresì applicabili agli impiegati degli archivi notarili le disposizioni vigenti per gli impiegati civili dello Stato in ordine agli aumenti sessennali degli stipendi ed alla misura della imposta di ricchezza mobile.

(Approvato).

Art. 23.

Ogni quinquennio l'Ufficio tecnico della Cassa dei depositi e prestiti, compilerà il bilancio tecnico della Cassa di previdenza per gli impiegati degli archivi notarili.

Il regolamento determinerà i particolari per la compilazione di detto bilancio tecnico.

Qualora dal bilancio tecnico risulti che il fondo di riserva sia superiore al decimo del capitale impegnato nel fondo pensioni e nel complesso di tutti i conti individuali, il sopravanzo sarà ripartito fra detti conti individuali nel modo indicato nell'art. 6.

(Approvato).

Art. 24.

La Commissione tecnica per gli istituti di previdenza amministrati dalla Cassa depositi e prestiti, costituita come è stabilito dall'art. 35 della legge 6 marzo 1904, n. 88, esaminerà i bilanci tecnici, ed occorrendo, proporrà al ministro di grazia e giustizia, le modificazioni giudicate opportune da introdursi nel regolamento e nella legge stessa, per migliorare il

funzionamento della Cassa di previdenza per gl' impiegati degli archivi notarili.

(Approvato).

Art. 25.

Gli impiegati, già in servizio, che si varranno della facoltà di iscriversi alla Cassa di previdenza loro concessa dall'art. 2, avranno gli stessi obblighi e gli stessi diritti degli iscritti di nuova nomina, ed il loro conto individuale sarà aperto il giorno stesso della loro iscrizione.

(Approvato).

Art. 26.

Chiuso il periodo delle iscrizioni facoltative, il Ministero di grazia e giustizia istituisce un ruolo degli impiegati ammessi alla iscrizione coll'indicazione per ciascuno di essi del numero degli anni pei quali fu concesso il riscatto e l'importo annuale del premio stesso.

Il numero degli anni pei quali vien concesso il riscatto, è uguale agli anni di servizio già prestati al momento dell'iscrizione, limitato però ad un massimo di 15 anni.

Il premio annuale di riscatto concesso è del 6 per cento dello stipendio che l'impiegato ha ricevuto nell'ultimo anno intero di servizio che precedette la data della sua iscrizione facoltativa.

L'importo complessivo annuale di tutti i premi di riscatto è dal Ministero versato alla fine di ogni anno alla Cassa di previdenza la quale lo accredita al suo fondo di riserva; e la somma occorrente è prelevata dal sopravanzo degli archivi notarili come è detto all'art. 4.

I premi annuali del riscatto sono versati alla Cassa anche quando gli impiegati iscritti nel ruolo sopra indicato, per morte o collocamento a riposo, sono eliminati dal servizio prima che siano trascorsi tutti gli anni di riscatto loro concessi.

(Approvato).

Art. 27.

L'Amministrazione della Cassa di previdenza, al momento dell'apertura del conto individuale degli ammessi al riscatto, iscrive in una sol volta a loro credito i nove decimi del totale

dei premi che gli furono assegnati, depurati dallo sconto valutato al saggio del 3.50 per cento, onde compensare la Cassa della perdita degli interessi annuali dei premi che sono pagati dal sopravanzo degli archivi a rate successive.

Gli assegnamenti speciali iscritti in una sol volta ai conti individuali sono dalla Cassa prelevati dal fondo di riserva.

(Approvato).

Art. 28.

Agli impiegati, già in servizio, alla data della promulgazione della presente legge che si saranno valse della facoltà loro concessa dall'art. 2, sarà tenuto conto di tutti gli anni di servizio prestati anteriormente all'iscrizione, nel calcolare il tempo necessario per conseguire i diritti alla pensione od all'indennità, che saranno però liquidate sul capitale costituito nei rispettivi conti individuali.

(Approvato).

Art. 29.

A tutti gli impiegati iscritti alla Cassa di previdenza è fatta facoltà di aumentare il loro contributo personale fino a triplicare quello ordinario del quattro per cento del loro stipendio.

Questi contributi volontari saranno versati ai rispettivi conti individuali ed al fondo di riserva nella misura già stabilita agli articoli 6 e 7, e cioè 9 decimi del loro importo al conto individuale ed un decimo al fondo di riserva.

(Approvato).

Art. 30.

Entro sei mesi dalla pubblicazione della presente legge, il Governo del Re provvederà alla formazione del regolamento per la sua esecuzione.

La presente legge andrà in vigore il 1° gennaio successivo alla pubblicazione del regolamento.

(Approvato).

LEGISLATURA XXII — 1^a SESSIONE 1904-907 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 10 GIUGNO 1907

TABELLA.

Ammontare della pensione annua pagabile a rate mensili posticipate, corrispondente ad una lira di capitale accumulato a favore del pensionato. I calcoli sono stati fatti in base alla eliminazione complessiva dei pensionati civili dello Stato, osservata durante il decennio 1885-1894

Saggio d'interesse del 3.50 per cento.

Età del pensionando alla data del collocamento a riposo — Anni	Valore capitale dell'annualità vitalizia — Lire	Età del pensionando alla data del collocamento a riposo — Anni	Valore capitale dell'annualità vitalizia — Lire	Età del pensionando alla data del collocamento a riposo — Anni	Valore capitale dell'annualità vitalizia — Lire	Età del pensionando alla data del collocamento a riposo — Anni	Valore capitale dell'annualità vitalizia — Lire
30	0.06927	45	0.07647	60	0.10766	75	0.19861
31	0.06966	46	0.07740	61	0.11125	76	0.20886
32	0.07005	47	0.07850	62	0.11508	77	0.21970
33	0.07046	48	0.07978	63	0.11918	78	0.23120
34	0.07087	49	0.08121	64	0.12356	79	0.24342
35	0.07129	50	0.08279	65	0.12821	80	0.25659
36	0.07179	51	0.08452	66	0.13315	81	0.27093
37	0.07231	52	0.08640	67	0.13841	82	0.28661
38	0.07284	53	0.08843	68	0.14404	83	0.30389
39	0.07335	54	0.09062	69	0.15008	84	0.32307
40	0.07381	55	0.09298	70	0.15665	85	0.34457
41	0.07423	56	0.09552	71	0.16377	86	0.36878
42	0.07465	57	0.09824	72	0.17152	87	0.39635
43	0.07512	58	0.10116	73	0.17992	88	0.42812
44	0.07572	59	0.10430	74	0.18897	89	0.46579

Nota. — 1° Per avere la pensione vitalizia completa, senza alcun capitale riservato, si moltiplicano i 99 centesimi del capitale accumulato nel conto individuale dell'impiegato al giorno della decorrenza del suo collocamento a riposo, per il coefficiente che corrisponde all'età del pensionando stesso a quella data.

2° Se al pensionando è assegnato come capitale riservato una parte del suo capitale individuale accumulato ridotto dell'uno per cento, si applica alla parte rimanente la conversione in pensione vitalizia, e all'impiegato, oltre a questa pensione, gli viene assegnato l'interesse annuo della parte di capitale rimasta riservata, valutato al saggio del 3.50 per cento.

3° Se, dopo compiuta la liquidazione, l'impiegato vuole convertire una parte della pensione vitalizia in capitale riservato, si dividerà l'importo di questa parte di pensione a cui rinunzia, per il coefficiente della tabella che corrisponde alla età raggiunta al momento in cui ha luogo la conversione, ed il quoziente, espresso in lire, sarà aggiunto al capitale riservato.

4° Se, dopo compiuta la liquidazione, l'impiegato vuol convertire una parte del capitale riservato in pensione vitalizia, si moltiplicherà l'importo di questa parte di capitale riservato, a cui rinunzia, per il coefficiente della tabella corrispondente all'età raggiunta al momento della conversione, ed il prodotto, espresso in lire, sarà aggiunto alla pensione vitalizia.

Si avverta, che in nessuno dei quattro precedenti casi, l'importo complessivo annuale che si ottiene addizionando la pensione vitalizia con l'interesse al 3.50 per cento del capitale riservato, potrà superare la media annuale degli stipendi percepiti dall'impiegato nei suoi ultimi 3 anni di servizio.

LEGISLATURA XXII — 1^a SESSIONE 1904-907 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 10 GIUGNO 1907

PRESIDENTE. Questo disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto nella seduta di domani.

Approvazione del disegno di legge: « Sulla risicoltura » (N. 572).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Sulla risicoltura ».

Prego il senatore, segretario, Fabrizi di dar lettura del disegno di legge.

FABRIZI, segretario, legge:
(V. stampato N. 572).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Se nessuno domanda di parlare, la discussione generale è chiusa, e procederemo a quella degli articoli che rileggo.

CAPO I.

Norme generali e disposizioni sulle condizioni igieniche per la coltivazione del riso.

Art. 1.

La coltivazione del riso nei luoghi e nei casi nei quali non è vietata, è disciplinata dalla presente legge e dai regolamenti generali o speciali ai quali questa si riferisce.

(Approvato).

Art. 2.

In ciascuna delle provincie, dove si pratica la coltivazione del riso, un regolamento speciale, da deliberarsi ed approvarsi nei termini e nei modi indicati dall'articolo seguente, deve:

a) determinare le distanze minime dagli aggregati di abitazioni e quelle dalle case sparse, da prescriversi per risaie;

b) determinare le norme intorno al deflusso e scarico delle acque, da osservarsi nelle risaie;

c) stabilire le disposizioni di tolleranza, quanto alla distanza, nei terreni di natura e positura paludosi, nei quali non sia possibile altra coltivazione che quella a riso;

d) stabilire le condizioni tutte speciali, cui deve subordinarsi il permesso di attivare risaie in terreni non ancora sottoposti a tale

coltivazione, salve le disposizioni degli articoli 4 e 5;

e) determinare la durata e la distribuzione dei periodi di riposo nel lavoro di mondatura e nel lavoro della raccolta e trebbiatura del riso, tenendo conto delle condizioni e degli usi locali;

f) disciplinare tutte le altre materie ad esso deferite dalla presente legge o dal regolamento generale per l'esecuzione della medesima.

(Approvato).

Art. 3.

Il regolamento speciale di cui nel precedente articolo è proposto dal Consiglio provinciale di sanità, dopo intesi i Consigli comunali dei luoghi dove si pratica o viene ammessa la coltura a riso, ed è sottoposto alle deliberazioni del Consiglio provinciale.

Lo stesso regolamento è approvato, su proposta dei ministri dell'interno e di agricoltura, con decreto Reale, colle eventuali modificazioni od aggiunte che vi venissero introdotte - sentiti il Consiglio superiore di sanità, il Consiglio superiore del lavoro ed il Consiglio di Stato.

(Approvato).

Art. 4.

Chiunque voglia attivare nuove risaie deve entro il mese di novembre presentare al sindaco del comune apposita dichiarazione nella quale sono indicati i beni destinati alla coltivazione del riso.

La dichiarazione pubblicata per copia all'albo pretorio deve, entro dieci giorni dalla sua presentazione, essere esaminata dalla Giunta municipale, e colle relative osservazioni eventuali, trasmessa al prefetto della provincia.

Agli effetti di questa disposizione è considerata come nuova risaia la estensione della coltivazione a riso oltre i limiti nei quali essa è anteriormente praticata tenuto conto della rotazione agraria.

(Approvato).

Art. 5.

Ogni controversia relativa alla attivazione di nuove risaie, o alla estensione di cui nel precedente articolo, è di competenza del prefetto della provincia al quale devono essere indirizzate le

opposizioni entro il termine di giorni quindici dalla pubblicazione prescritta dall'articolo 4.

Entro un mese dall'avvenuta decorrenza di questo termine il prefetto provvede con decreto motivato, intesi il Consiglio provinciale di sanità ed il Consiglio di prefettura.

Il provvedimento del prefetto è notificato alle parti interessate, le quali potranno entro giorni quindici dalla notificazione proporre ricorso al ministro dell'interno.

Questi, intesi il Consiglio superiore di sanità ed il Consiglio di Stato, decide con provvedimento definitivo.

(Approvato).

Art. 6.

Le nuove risaie attivate od estese nei luoghi ed entro le distanze proibite, o contro il divieto dell'autorità governativa, saranno, con decreto del prefetto, fatte distruggere a spese dei contravventori, se essi non abbiano ottemperato alla ingiunzione loro fattane ed entro il tempo prefisso.

Le spese per la distruzione d'ufficio saranno recuperate coi privilegi fiscali.

Il prefetto, intesi i Consigli comunali interessati, il Consiglio provinciale di sanità ed il Consiglio provinciale, potrà vietare la coltivazione di risaie, quando queste risultino nocive alla salute pubblica.

Contro i decreti del prefetto è ammesso ricorso, entro 30 giorni dalla notificazione, al ministro dell'interno, che deciderà anche nel merito, su conforme parere del Consiglio superiore di sanità.

Il ricorso non ha effetto sospensivo, quando si tratti di nuove risaie, giusta la prima parte di questo articolo.

La revoca della concessione di coltivare a riso e la ordinata distruzione non dà luogo a diritti d'indennizzo.

È invece ammessa la revisione dell'estimo catastale agli effetti dell'imposta fondiaria, quando la revoca della concessione o la distruzione si riferisca a risaie attivate in conformità delle leggi e dei regolamenti, e consti che il reddito imponibile venne determinato in base alla coltura a riso.

(Approvato).

Art. 7.

L'applicazione delle leggi contro la malaria, per quanto riguarda la somministrazione gratuita del chinino a scopo profilattico e curativo a tutti gli addetti alla coltivazione della risaia, stabilmente o temporaneamente impiegati, è fatta obbligatoria anche se le risaie non siano comprese nel perimetro di zone malariche dichiarate. In quest'ultimo caso, la relativa spesa è a carico dei soli proprietari delle risaie, dai quali il comune la ripete nei modi e nelle forme previste dalle anzidette leggi contro la malaria.

(Approvato).

Art. 8.

Nei comuni, nei quali si verifica la temporanea immigrazione di lavoratori avventizi per la mondatura o per la raccolta del riso, il comune provvede ad un conveniente servizio di assistenza medica e farmaceutica gratuita per i lavoratori stessi, colle norme ed entro i limiti, che, tenuto conto delle condizioni delle varie località, sono determinati nel regolamento provinciale di cui all'art. 2 della presente legge.

La spesa per tale servizio è ripartita fra i proprietari delle terre coltivate a riso e ripetuta da essi coi privilegi fiscali, col procedimento prescritto dall'art. 2 della legge 19 maggio 1904, n. 209.

In caso di mancato, o di insufficiente adempimento del servizio di assistenza anzidetta, il prefetto dà i provvedimenti di urgenza e la relativa spesa è a carico del comune.

(Approvato).

Art. 9.

Le abitazioni dei lavoratori impiegati nella coltivazione a riso ed aventi residenza fissa nelle località destinate alla coltivazione stessa, ed i dormitorii od abitazioni dei lavoratori avventizi temporaneamente immigrati per la mondatura o per la raccolta del riso, debbono possedere le condizioni di cubatura, ventilazione, abitabilità ed arredamento prescritte dall'articolo 15 (1° e 2° capoverso) della legge 25 febbraio 1904, n. 57 e dalle disposizioni del regolamento per l'esecuzione della presente legge.

Le abitazioni dei lavoratori stabili ed i dormitori dei lavoratori immigrati debbono inoltre avere le aperture munite di reticelle contro la penetrazione delle zanzare.

I dormitori dei lavoratori avventizi debbono consentire la separazione dei sessi.

In tutte le aziende, che impiegano squadre o compagnie di lavoratori avventizi, temporaneamente immigrati per la mondatura o per la raccolta del riso, deve essere destinato un apposito locale, protetto da reticelle e munito delle necessarie suppellettili, per il provvisorio isolamento e ricovero dei lavoratori colpiti da infezione malarica, o da altra malattia trasmissibile.

(Approvato).

Art. 10.

Ai conduttori di opera in risaia, e, se essi non vi adempiano, ai proprietari dei fondi coltivati a risaia, è fatto obbligo di fornire acqua potabile di buona qualità ed in quantità sufficiente tanto ai lavoratori stabilmente impiegati per la coltivazione, quanto ai lavoratori avventizi temporaneamente immigrati.

Se la somministrazione degli alimenti fa parte del compenso del lavoro il conduttore di opera deve sempre rispondere della qualità ineccepibile degli alimenti, e su di questi invigila l'assistenza medica di cui all'art. 8.

(Approvato).

CAPO II.

Disposizioni sul contratto di lavoro nelle risaie.

Art. 11.

Non possono essere impiegati nei lavori di mondatura in risaia:

a) i minori di anni 14 compiuti;

b) le donne durante l'ultimo mese di gravidanza e il primo mese dopo il parto.

I fanciulli minori di 16 anni compiuti e le donne minori di 21 anni compiuti debbono, per l'ammissione al lavoro di mondatura, essere muniti della fede di nascita.

Tutti i mondatori immigrati devono essere muniti d'una dichiarazione medica dell'ufficiale sanitario del comune di loro residenza o dal

quale emigrano, dalla quale consti che sono immuni da malattie trasmissibili.

Le donne incinte debbono essere munite di una dichiarazione medica che attesti il periodo della loro gravidanza.

Le fedi di nascita e le dichiarazioni mediche sono fatte gratuitamente e debbono a semplice richiesta essere presentate agli agenti della forza pubblica ed agli incaricati dell'assistenza medica.

(Approvato).

Art. 12.

Il lavoro di *mondatura* non può iniziarsi prima dell'ora del levar del sole e la giornata di lavoro non può mai eccedere i seguenti limiti di orario, cioè:

a) le ore nove per i lavoratori che, non avendo residenza nei fondi ove si fa la mondatura, non vi pernottano;

b) le ore dieci per i lavoratori che pernottano nei fondi ove si fa la mondatura.

Anche nei casi ne' quali i lavoratori, col consenso dei conduttori d'opera, vogliono recuperare nei giorni successivi le ore di lavoro perdute a cagione d'intemperie nei giorni precedenti, la loro giornata di lavoro non deve eccedere le ore dieci.

Compiuto l'orario giornaliero di lavoro nei limiti sovra fissati, i lavoratori non possono essere impiegati o impegnarsi in altri lavori supplementari di mondatura.

(Approvato).

Art. 13.

La giornata di lavoro deve sempre, e per tutti i *mondatori*, essere interrotta da opportuni periodi di riposo, il cui numero e la cui durata sono determinati nei regolamenti provinciali.

Alle donne che allattano i propri bambini deve inoltre concedersi il tempo necessario all'allattamento, senza che possa il tempo stesso detrarsi nel computo delle ore di lavoro.

Non si computano nelle ore di lavoro quelle assegnate ai mondatori per i periodi di riposo nè il tempo occorrente ai medesimi per recarsi sul luogo del lavoro e per il ritorno.

(Approvato).

Art. 14.

Il lavoro dei mondatori deve essere interrotto ogni settimana per ventiquattro ore consecutive.

(Approvato).

Art. 15.

Qualunque convenzione, con la quale sia patuita una giornata di lavoro eccedente i limiti d'orario indicati negli articoli precedenti è nulla.

(Approvato).

Art. 16.

Alla esatta osservanza delle norme relative agli orari ed ai riposi e d'ogni altra contenuta negli articoli 11, 12, 13 e 14 devono, oltre gli agenti della forza pubblica, invigilare gli incaricati dell'assistenza medica.

(Approvato).

Art. 17.

Il contratto di lavoro relativo alla coltivazione del riso è esente da tassa di bollo e di registro; e se riguarda uno o più lavoratori impiegati per una intiera lavorazione deve essere scritto, sotto pena di nullità e rilasciato dal conduttore d'opera, in copia da lui sottoscritta, al lavoratore.

I contratti speciali formati senza limite di tempo, riguardanti la mondatura, ovvero la raccolta e trebbiatura del riso, s'intendono fatti per la intiera durata del lavoro agrario in essi contemplato.

Ai soli effetti dei contratti contemplati dalla presente legge è riconosciuta la capacità giuridica di contrattare in proprio, come locatori di opera, ai maggiori di 14 anni compiuti i quali possono validamente riscuotere la mercede del loro lavoro.

(Approvato).

Art. 18.

Nei contratti individuali, quando una delle parti non sappia o non possa scrivere, è sufficiente e valido il crocesegno, purchè fatto alla presenza di due testimoni idonei e conosciuti, e del sindaco, o d'un notaio, o del segretario comunale, o del conciliatore, che vi

devono apporre la loro firma, dopo la lettura del contratto alle parti interessate, della quale deve essere fatto risultare nell'atto.

Nei contratti ai quali partecipano contemporaneamente venti o più locatori di opera, la sottoscrizione del contratto può da essi delegarsi a tre fra gli stessi lavoratori che partecipano alla convenzione, maggiori di età, quali incaricati dagli altri contraenti, e questi debbono essere presenti, o legalmente rappresentati, all'atto, ed in questo elencati colle loro generalità.

Della identità delle persone contraenti e di quelle incaricate della sottoscrizione si fa constare mediante la presenza all'atto di due testimoni idonei fidefacienti, anch'essi sottoscritti al contratto in presenza di una delle persone indicate nel precedente comma di questo articolo e colle norme ivi tracciate.

Copia dei contratti contemplati nel presente articolo è a cura della parte più diligente depositata nella segreteria comunale del comune o nella cancelleria della pretura del mandamento, ove il contratto di lavoro deve essere eseguito.

(Approvato).

Art. 19.

Nei contratti di lavoro stipulati per mezzo di uno o più intermediari, questi si presumono, per il solo fatto dell'accettazione del contratto per parte del conduttore d'opera, mandatari di quest'ultimo sia esso proprietario od affittuario dei fondi nei quali il contratto di lavoro deve essere eseguito.

(Approvato).

Art. 20.

La mercede dovuta dal conduttore di opera in risaia per il totale corrispettivo del lavoro appartiene per intiero ai lavoratori, senza che possa andare soggetta a diminuzione o ritenute di qualsiasi specie e sotto qualsiasi forma a vantaggio dell'intermediario.

È nullo il patto col quale l'intermediario abbia stipulato di avere per sè, quale compenso dell'opera sua o per altra causa, parte della mercede convenuta per i lavoratori.

I lavoratori hanno diritto, in ogni caso, di pretendere dal conduttore d'opera il pagamento

della mercede loro dovuta, e il conduttore d'opera è tenuto a pagarla ai lavoratori o ad un loro mandatario. Questi non può essere l'intermediario di cui all'art. 19 nè altra persona che sia comunque alle dipendenze del conduttore d'opera.

Ogni patto contrario è nullo.

(Approvato).

Art. 21.

Il compenso, che possa eventualmente spettare all'intermediario per l'opera prestata col ricercare ed assicurare i lavoratori per la mondanatura o per la raccolta del riso deve essere convenuto in iscritto ed in modo separato e distinto dalla mercede dovuta ai lavoratori ai sensi del precedente art. 20.

(Approvato).

Art. 22.

Lo scioglimento dei contratti di lavoro contemplati nella presente legge ed i termini per le disdette sono regolati dalle convenzioni fra le parti e dalle consuetudini locali.

In mancanza di patti espressi e di consuetudini si applicano le regole seguenti.

(Approvato).

Art. 23.

I contratti di lavoro contemplati dalla presente legge si sciolgono per scadenza dei termini fissati, per la fine del lavoro agrario pattuito, per forza maggiore e per la morte del locatore d'opera.

Possono essere anche sciolti fuori termine quando concorrano giusti motivi, l'apprezzamento dei quali è lasciato alla prudenza ed equità delle Commissioni di conciliazione nominate in conformità degli articoli 27 e seguenti, o, nelle ipotesi ivi contemplate, dell'autorità giudiziaria.

In ogni altro caso la parte per colpa della quale ha luogo la risoluzione del contratto fuori termine è tenuta a pagare all'altra parte una somma pari all'ammontare della retribuzione di un mese se si tratti di contratti di lavoro ad annata e di una settimana, se di contratti di minor durata.

(Approvato).

Art. 24.

Nel caso di risoluzione di contratto per la morte del locatore d'opera, ferme le disposizioni del Codice civile per i contratti di mezzadria o colonia, il conduttore d'opera deve pagare agli eredi del defunto, oltre la mercede del lavoro compiuto, l'importare della mercede giornaliera per quindici giorni di lavoro.

(Approvato).

Art. 25.

Quando nei contratti di lavoro contemplati nella presente legge non si è diversamente stipulato, il conduttore d'opera ha facoltà di trattenere una parte della mercede in denaro da corrispondersi ai lavoratori, in misura non eccedente il 20 per cento; ma in tal caso egli deve nei termini, nei luoghi e colle garanzie indicate nel regolamento provinciale, depositare oltre la somma corrispondente a quella complessiva della mercede trattenuta, altra uguale somma.

Le due somme rimangono in deposito a garanzia reciproca delle parti per l'esecuzione dei patti stipulati nel contratto di lavoro, e sono da esse ritirate al termine del lavoro pattuito, tranne i casi previsti dalla presente legge.

(Approvato).

Art. 26.

Il conduttore d'opera, il quale indebitamente manchi al pagamento della mercede, od ostacoli il rimborso del deposito di cui sopra, o ritardi il pagamento della mercede, o vi provveda in modo incompleto, è punito coll'ammenda fino a lire 100 per ciascuno dei lavoratori ai quali fu negato o ritardato il pagamento od ostacolato il rimborso del deposito, senza pregiudizio del risarcimento dei danni.

(Approvato).

Art. 27.

In ogni comune dei territori ove ha luogo la coltivazione del riso, ogni anno e fino alla istituzione dei *probiviri agricoli*, alle date, nei modi e nei termini fissati dal regolamento per la esecuzione della presente legge e dai regolamenti provinciali, è eletta una *Commissione di conciliazione* composta di cinque membri, due dei quali delegati dai conduttori d'opera nel

comune, gli altri due scelti dai locatori d'opera locali ed immigrati nel comune, fra gli appartenenti alle rispettive classi.

Il quinto, che ha l'ufficio di convocare e di presiedere la Commissione, è eletto d'accordo dalle parti, o dai loro delegati a comporre la Commissione, ed in caso di dissenso, dal presidente del tribunale del circondario.

La nomina dei commissari in sostituzione di quelli eletti dalle parti, che o non accettino l'ufficio, o vi rinunzino, e non sieno tosto surrogati dalla parte che li ha eletti, spetta al presidente del tribunale del circondario.

(Approvato).

Art. 28.

Alla Commissione di conciliazione è deferito l'esame di ogni controversia, di carattere individuale o generale, fra i conduttori ed i locatori d'opera, nel territorio del comune, purchè relativa alla interpretazione, applicazione ed esecuzione dei patti contrattuali e delle consuetudini in vigore, nei casi nei quali a queste la legge od il contratto si riferiscono.

(Approvato).

Art. 29.

La Commissione di conciliazione ha la sua sede nella casa comunale, e può nei suoi lavori essere assistita da un segretario, scelto dal presidente, per la redazione dei verbali delle adunanze.

Essa funziona come arbitro amichevole compositore e non è tenuta alla osservanza di altre forme o termini che non siano prescritte dalla presente legge e dal regolamento di cui all'articolo 35.

Il presidente convoca la Commissione a richiesta dei commissari, o dei contendenti, o di uno di essi.

(Approvato).

Art. 30.

La Commissione, esaminata la controversia, ne formula i precisi termini in apposito verbale, nel quale saranno trascritte le ragioni addotte dalle parti contendenti, e la risoluzione adottata.

Deve dal verbale constare se la risoluzione fu adottata ad unanimità ovvero a maggioranza di voti.

(Approvato).

Art. 31.

Della risoluzione della Commissione è dato avviso alle parti nei modi prescritti dal regolamento. Entro cinque giorni dalla sua pronunzia la risoluzione della Commissione è a cura del presidente depositata in originale nella cancelleria della pretura coi relativi verbali. Di questo deposito si forma dal pretore e dal cancelliere processo verbale.

Quando si tratti di controversia di carattere generale il presidente della Commissione ne dà sollecitamente avviso al Consiglio superiore del lavoro, al quale deve in tali casi essere trasmessa copia della risoluzione adottata.

(Approvato).

Art. 32.

La risoluzione della Commissione, quando è emessa coll'intervento di tutti i commissari ed adottata ad unanimità, ha gli effetti della sentenza arbitrale ed è dal pretore resa d'ufficio esecutiva nei modi e termini indicati nell'ultima parte dell'art. 24 del Codice di procedura civile.

Contro di essa non sono ammesse impugnative avanti l'autorità giudiziaria, tranne quelle per violazione delle norme fissate per la composizione della Commissione dall'art. 27 e per difetto di giurisdizione.

In questi casi la parte che intende proporre l'annullamento deve, entro il termine di giorni cinque dalla notificazione del decreto del pretore che rese la pronunzia esecutiva, proporre l'impugnativa con ricorso al tribunale civile del circondario, che decide definitivamente.

Quando il tribunale dichiara la nullità della pronunzia della Commissione per violazione delle norme contenute nell'art. 27, avrà luogo un secondo tentativo di conciliazione nei modi e termini e cogli effetti di cui nei precedenti articoli.

(Approvato).

Art. 33.

La parte che si rifiuti indebitamente di proporre alla Commissione l'esame preventivo della controversia insorta, e di cui all'art. 28, non sarà ammessa a far valere i diritti relativi avanti l'autorità giudiziaria competente, la quale invece può, su proposta dell'altra parte,

dichiararla tenuta alla perdita di tutto o di parte del deposito di cui all'art. 25, oltre al risarcimento dei danni.

(Approvato).

Art. 34.

I commissari eletti a far parte della Commissione di conciliazione che abbiano accettata la nomina, e senza giusti motivi desistano dall'ufficio, o dolosamente non partecipino alla pronunzia, sono puniti con una multa estensibile fino a lire 1000 e possono essere tenuti al risarcimento dei danni.

(Approvato).

Art. 35.

Con apposito regolamento speciale, da approvarsi per decreto Reale a proposta dei ministri dell'interno, di grazia e giustizia e dell'agricoltura, industria e commercio, intesi il Consiglio di Stato ed il Consiglio superiore del lavoro, saranno stabilite le norme per la formazione delle liste che debbono servire all'elezione della Commissione di conciliazione, per la nomina e la funzione della Commissione stessa e per la procedura da osservarsi davanti il tribunale nel caso dell'impugnativa di cui all'art. 32.

Gli atti della Commissione di conciliazione e quelli delle parti avanti la medesima e avanti il tribunale sono esenti da tassa di bollo e di registro.

(Approvato).

CAPO III.

Disposizioni generali e transitorie.

Art. 36.

Chiunque, tenuto alla osservanza delle disposizioni contenute nella presente legge, vi contravviene, è punito nella misura indicata negli articoli seguenti, e nei casi nei quali la pena non sia specialmente indicata, con un'ammenda estensibile a lire 500.

(Approvato).

Art. 37.

Le contravvenzioni agli art. 6, 7, 9 e 10 e le contravvenzioni ai regolamenti previsti dal-

l'art. 1 sono punite coll'ammenda da lire 500 a lire 1500.

Le contravvenzioni agli art. 11 (1° comma, lettere *a* e *b*, e 12 sono punite coll'ammenda fino a lire 100 per ciascuna delle persone che hanno dato luogo alla contravvenzione, senza che l'ammenda complessiva possa eccedere le lire 5000.

(Approvato).

Art. 38.

Le contravvenzioni si applicano anche ai locatori d'opera, quando questi abbiano all'insaputa del conduttore d'opera o contro la sua volontà violate le disposizioni della legge che li riguardano.

(Approvato).

Art. 39.

L'imputato delle contravvenzioni che non sia recidivo, può far cessare il corso dell'azione penale pagando a titolo di oblazione volontaria, prima dell'apertura del dibattimento, una somma non minore della metà della pena massima corrispondente alla contravvenzione accertata a suo carico, oltre alle spese del procedimento esclusa la tassa di sentenza.

(Approvato).

Art. 40.

Il provento delle pene pecuniarie e delle oblazioni è devoluto a favore delle pubbliche istituzioni locali di beneficenza.

(Approvato).

Art. 41.

Gli ufficiali di polizia giudiziaria, gli ispettori dell'agricoltura e dell'industria, e gli incaricati dell'assistenza sanitaria esercitano, nei limiti delle rispettive competenze, la vigilanza necessaria ad assicurare l'applicazione della presente legge: ed a tale scopo hanno libero accesso nelle risaie, nelle abitazioni e dormitori, nei luoghi di isolamento e di ricovero dei lavoratori.

(Approvato).

Art. 42.

Le condizioni di fatto circa le distanze dagli aggregati di abitazioni esistenti alla data della pubblicazione della presente legge, anche se

difformi da quelle a prefiggersi dai nuovi regolamenti, sono salve purchè risultino conformi alle prescrizioni dei regolamenti provinciali attualmente in vigore ed anteriori al 1907, e non siano nocive alla salute, nel quale caso è sempre applicabile il disposto dell'articolo 6 comma terzo.

(Approvato).

Art. 43.

A cura dei proprietari dei fondi coltivati a risaia deve essere data completa attuazione a quanto è prescritto dall'art. 6, 1° capo della presente legge, nel termine di anni tre dalla pubblicazione della legge stessa. Alla protezione delle aperture mediante le reticelle ed al locale prescritto dall'ultimo comma dell'articolo 9 deve essere provveduto entro un anno dalla stessa data.

I regolamenti provinciali dovranno determinare, tenendo conto delle condizioni speciali delle varie località, l'ordine e la successione da osservarsi negli altri lavori entro il termine di tre anni.

(Approvato).

Art. 44.

La presente legge sarà compresa nel testo unico delle leggi sanitarie previsto dall'articolo 17 della legge 25 febbraio 1904 n. 57.

(Approvato).

Art. 45.

La legge 12 giugno 1866, numero 2967, è abrogata.

I regolamenti provinciali, attualmente esistenti in virtù di detta legge, rimangono in vigore, nelle parti in cui non siano in contraddizione colla legge presente, fino alla pubblicazione dei nuovi regolamenti previsti dall'art. 1° di quest'ultima.

(Approvato).

Art. 46.

Il Governo del Re entro sei mesi dalla promulgazione della presente legge, udito il Consiglio superiore di sanità, il Consiglio superiore del lavoro ed il Consiglio di Stato emanerà il regolamento per la esecuzione della presente legge.

(Approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Presentazione di disegni di legge.

CARCANO, *ministro del tesoro*. Domando la parola.

PRESIDENTE Ha facoltà di parlare.

CARCANO, *ministro del tesoro*. Ho l'onore di presentare al Senato lo « Stato di previsione della spesa del Ministero della marina per l'esercizio finanziario 1907-908 ».

PRESIDENTE. Do atto all'onor. ministro del tesoro della presentazione di questo disegno di legge, che sarà inviato alla Commissione di finanze per il relativo esame.

Discussione del disegno di legge: « Disposizioni concernenti le armi e i pubblici esercizi » (N. 567-A).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Disposizioni concernenti le armi e i pubblici esercizi ».

Domando all'onor. ministro se accetta che la discussione si apra sopra il disegno di legge modificato dall'Ufficio centrale.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio e ministro dell'interno*. Accetto che la discussione si apra sul disegno di legge dell'Ufficio centrale.

PRESIDENTE. Allora prego l'onorevole senatore, segretario, Fabrizi a voler dar lettura del disegno di legge modificato dall'Ufficio centrale.

FABRIZI, *segretario*, legge:

(V. Stampato N. 567-A).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale su questo disegno di legge. Ha facoltà di parlare il senatore Vischi.

VISCHI. Il 16 febbraio 1905 venne dal guardasigilli Ronchetti, d'accordo col Presidente del Consiglio del tempo, che è il medesimo di oggi, presentato un disegno di legge relativo a disposizioni riguardanti le lesioni personali col coltello ed altre armi. Quel disegno di legge, composto soltanto di tre articoli, era diretto a frenare la piaga dolorosissima della criminalità italiana, che ci dà, pur troppo, un primato di fronte alle altre nazioni. Dalla Camera elettiva il concetto del Governo venne anche allargato. Si considerò che non bastava soltanto limitare il diritto dell'asportazione dell'arma per ottenere l'intento cui ho accennato,

ma occorre impedire ai delinquenti di adunarsi in ritrovi come pur troppo specialmente in molte grandi città del nostro paese, si adunano per la consumazione dei più audaci reati le associazioni a delinquere, si chiamino la teppa, si chiamino la camorra, si chiamino la mafia, o diversamente; e si riconobbe la necessità di aggiungere altre disposizioni, onde il disegno di legge votato dall'altro ramo del Parlamento riguarda anche i pubblici esercizi.

Dico subito che l'altro ramo del Parlamento rese così un segnalato servizio al paese, ed il Governo nel far sue quelle proposte fece opera degna, formando così un disegno di legge complesso nei due termini che ho testè accennati.

La relazione breve e lucida del mio egregio amico senatore Bettoni, con due periodi ha riassunto tutto il pensiero della legge che discutiamo. Egli incomincia col rilevare che la legge, come ci viene, dall'altro ramo del Parlamento, ha per movente un nobile desiderio e a un tempo una necessità profonda di dare al Governo il modo di sradicare nel nostro paese, per quanto sia possibile, una triste prerogativa, che mal si addice alla fama di popolo civile, di cui siamo gelosi. E in un altro punto della relazione osserva che si vuole con ciò ottenere il duplice risultato di scemare l'abitudine di portare armi e di limitare anche l'orario notturno dei pubblici esercizi, che sono i luoghi più usati a vedere tragedie di sangue, provocate da intemperanza nel bere e dalle conseguenti dispute irruenti.

Con la guida di questi concetti ho portato la mia modesta attenzione sulle proposte fatteci, ma ho trovato che forse la bontà indiscutibile del fine ha fatto andare oltre nella determinazione dei mezzi.

Sono perfettamente disinteressato in quanto ad asportazione d'armi, perchè non ho mai portato uno spillo come arma bianca, nè un fiammifero come arma da fuoco (*ilarità*); e credo che si possa fare anche a meno dell'uso delle armi per tutelare la propria persona. Ma ciò non mi fa cedere sino alla manomissione di industrie, che sono pur rispettabili e degne di considerazione pel nostro paese, sino alla limitazione della libertà, la quale limitazione, intendiamoci bene, non sarà mai dei delinquenti (perchè il delinquente, che si propone di offen-

dere ben più gravemente la legge, non si preoccuperà di quel tanto di esasperazione di pena che gli minacciamo) e sino ad eccedere i criteri che a noi sono imposti dalle esigenze della civiltà.

In tutta la legge, ma specialmente nell'articolo secondo, vuoi che si adotti quale venne votato dall'altro ramo del Parlamento, che dice « chiunque venda armi » vuoi quale ci è proposto dall'Ufficio centrale, che dice « chi vende armi » s'impone al privato cittadino un vessatorio regime, anche pel semplice fatto di vendere un'arma qualsiasi.

Non me lo so raffigurare un libero cittadino del libero Regno d'Italia camminare con un registro sotto il braccio, registro in piena regola, e che naturalmente dovrà essere bollato giusta il Codice di commercio, oltre ai *visti* dell'autorità politica, per poter vendere un coltello anche da tavola, anche un rasoio, anche qualche cosa che sia dell'uso domestico, perchè col primo articolo di questa legge è estesa la qualità di arma propria a ogni specie di armi. Siamo d'accordo, ripeto, nella bontà del fine, ma temo della scelta dei mezzi, perchè sono persuaso, e credo che lo sia del pari, in materia doganale, persuaso l'onor. ministro del tesoro che ora gentilmente mi ascolta, che quanto più rigide sono le proibizioni e più fiscali i mezzi, tanto maggiore sarà il contrabbando.

Saranno facili le contravvenzioni, e queste comprometteranno i galantuomini e non coloro che tali non sono. Egli è perciò che, senza fare speciali proposte a questo riguardo, mi rivolgo al Presidente del Consiglio che è uomo che sa non solo la teoria, ma anche la pratica del Governo, e sa come determinate leggi di pubblica sicurezza, per essere proficue, non debbono nella loro applicazione arrestare il movimento della vita del paese, per pregarlo di trovare una formula più larga di quella che pare già concordata per l'articolo 2, e così salvare il fine per il quale non saprei mai abbastanza lodarlo.

Ma detto questo (e l'ho detto a malincuore, perchè ho veduto girare un memoriale presentato da industriali di armi, ed io ho sempre un po' di antipatia verso chi può parere di aver ceduto ad interessati consigli ed ammaestramenti) richiamo l'attenzione del Presidente del

Consiglio sulla seconda parte del disegno di legge, cioè su quella che proprio sarebbe nata nella Camera dei deputati. Abbiamo per esempio l'art. 6, nel quale si dice così:

Art. 6. « La licenza per gli esercizi dove si smerciano vino, birra, liquori o altre bevande alcoliche può esser subordinata alla condizione che non vi sia posto da sedere per i consumatori e che a un'ora di notte l'esercizio sia chiuso

« Sul parere conforme del sindaco e dell'Autorità sanitaria provinciale può concedersi l'orario serale, ma non mai oltre la mezzanotte.

« Per ogni trasgressione al presente articolo, l'esercente è punito con ammenda sino a cinquanta lire, e in caso di recidiva sino a duecento, con facoltà nel prefetto di revocare la licenza di esercizio.

« Dalle disposizioni del presente articolo sono esclusi gli esercizi annessi alle stazioni ferroviarie e tramviarie ».

Potrei fare molte considerazioni sulla distinzione che si vorrebbe fare tra gli esercizi, ove si può rimanere a sedere, e quegli altri in cui ciò non si può fare, che sarebbero poi i bar oramai più in voga e più simpatici.

MASSARUCCI. Nei bar vi sono le chellerine! (*ilarità*).

VISCHI. Sono invece a me simpatici i bar per la ragione opposta a quella per la quale sarebbero simpatici a lei, egregio collega Massarucci; mi sono simpatici perchè non vi sono chellerine. (*ilarità*). Vi sono invece macchine automatiche, nelle quali il consumatore mette la sua moneta ed è servito. Ma, insomma, hanno domandato a me, ed anche privatamente al mio simpatico amico e collega Bettoni la ragione di tale distinzione. Egli forse è certo di averme a detta, ma io sono rimasto nella infelicità di non capirla, perchè, secondo me, non ne esiste alcuna.

Un punto poi, su cui richiamo l'attenzione dell'onor. ministro di grazia e giustizia, è ove si dice che l'esercizio deve chiudersi ad un'ora di notte. Che significa un'ora di notte? Il ministro m'insegna che è stata lunga la discussione in giurisprudenza a proposito di leggi che avevano la stessa dizione, per stabilire che cosa intendere per un'ora di notte. Un'ora di notte

sarebbe un'ora dopo la calata del sole, secondo alcuni; secondo altri sarebbe invece un'ora dopo l'avemaria, cioè comincierebbe la notte col segno della santa croce che fanno i fedeli. Non date adito a discussioni oziose, trovate una formula precisa.

Del pari vorrei precisato da quando comincerebbe il permesso per aprire l'esercizio. Si potrebbe rispondere con una parola detta con molto spirito, ossia dalla mattina, cioè da quando è finita la notte. Ma anche su questo punto vi è da osservare, perchè quando volete precisare il concetto della legge nel senso che l'esercizio non possa essere aperto prima dell'alba, potremmo creare molti incomodi e fastidi alle popolazioni; e specialmente alle popolazioni rurali, a quelle che vanno in campagna e che prima di andarvi vogliono prendere il caffè od il loro abituale ristoro. Per quelle popolazioni gli esercizi debbono essere aperti una o due ore prima di giorno. Questo articolo mi pare redatto da un uomo simpatico a tutti, e molto caro a me, da Achille Fazzari.

Una volta il Fazzari pensò di creare una colonia, in riva al mare, nelle sue tenute, e preparò uno speciale statuto. Egli stabilì per principale regola quella che nessuno sapesse leggere e scrivere (*ilarità*), e poi proibì l'uso della illuminazione artificiale, perchè i coloni dovevano andare a dormire e dovevano levarsi col sole, quasi come vorrebbe questo articolo. Ma Achille Fazzari provvedeva a tutto il resto della vita dei coloni, noi al contrario manteniamo i cittadini nelle loro antiche abitudini, e per perseguire i delinquenti imponiamo loro la privazione di andare prima di giorno al lavoro senza prendere un ristoro, un caffè, un liquore a cui sono abituati, come implicitamente imponiamo di andare a letto ad un'ora di notte. Ma vi è ancora un altro punto della legge, sul quale mi auguro di trovare con me consenzienti il ministro ed il Senato, cioè il secondo capoverso dell'articolo 6.

Ben prevedendo eccessiva la pretensione di far chiudere ad un'ora di notte tutti gli esercizi di questo genere (impossibile non solo nelle piccole città, ma anche in molte borgate, perchè significherebbe imporre un regime affatto nuovo e molto patriarcale ai cittadini) si è aggiunto che, sul parere conforme del sindaco e dell'autorità sanitaria provinciale, può

concedersi l'orario serale, ma non mai oltre la mezzanotte.

Io non so perchè l'autorità sanitaria sia chiamata in queste misure di pubblica sicurezza. Se l'autorità sanitaria ha acconsentito che vi sia lo spaccio di giorno, non so proprio perchè tutte le leggi dell'igiene debbano avere una speciale considerazione per la sera, quando i cittadini si dispongono ad andare a letto, e potranno sentir meno le conseguenze di qualche libazione fuori numero. Mi pare perciò che l'autorità sanitaria abbia poco da fare. Se adunque il sindaco e l'autorità sanitaria avranno la bontà di dare il parere favorevole, l'autorità di pubblica sicurezza potrà permettere che quegli esercizi restino aperti, però non oltre la mezzanotte.

Ci siamo dimenticati che l'Italia è il paese delle grandi città. Io non dico di abbandonarci alla libertà di vita, come in Austria, ove, le birrerie sono aperte tutta la notte; ma, poichè ho detto di lodare il fine della legge, sono disposto ad adottare qualche mezzo restrittivo compatibilmente alla vita delle grandi città. Come imporre che non oltre la mezzanotte si chiudano nelle grandi città tutti gli esercizi, si chiudano i caffè?

Avete badato al grande nocumento economico che porterete a tante industrie?

Avete badato al grande fastidio e alla grande limitazione che arrecherete ai cittadini?

Fate un'ipotesi.

In una grande città, nella capitale, dove si esce dal teatro e dai ricevimenti dopo la mezzanotte, non sarà possibile fermarsi in un punto qualunque, e sia in un caffè aristocratico come l'Aragno ed altri simili, per prendere un bicchier d'acqua. C'è la possibilità che lì vadano i delinquenti; imponiamo a tutti i cittadini di privarsi di un ristoro, od anche di onesti luoghi di convegno a persone che vogliano riunirsi prima di rincasare.

O signori, non sono un frequentatore di caffè, ma capisco che nelle grandi città il caffè sia un'istituzione indispensabile.

Non è possibile nelle grandi città limitare un esercizio di libertà fino a questo punto!

Nel fine di vedere la legge arrivare alla sanzione nella sua parte sostanziale, che ritengo benefica, e considerato che, dopo l'accordo tra il Governo e l'Ufficio centrale sulla necessità

di modificare l'art. 2°, questo disegno di legge deve tornare alla Camera dei deputati, mi sono permesso di presentare un emendamento che mi pareva meglio dettato dalle esigenze della civiltà nelle grandi città. Il mio emendamento, già distribuito ai signori senatori, sostituirebbe così il 2° capoverso dell'art. 6:

« Sul parere conforme del sindaco può concedersi l'orario notturno, il quale nelle città aventi popolazione inferiore a 30,000 abitanti e nelle vie secondarie delle altre città non oltrepasserà la mezzanotte ».

Il pensiero mio era questo. Quando si parla di città aventi una popolazione maggiore di 30,000 abitanti, si allude a città non piccole, ed anche civili, ove sono esigenze di civiltà non compatibili con criteri troppo rigidi, e, adottando il concetto del Governo, riassunto dall'Ufficio centrale ed espresso dal relatore, di voler chiudere gli esercizi dove possono adunarsi i delinquenti, ho accettato per tali esercizi l'orario limitato, ma ho proposto un orario più largo per gli altri esercizi aristocratici, cioè quelli delle vie principali, ben supponendo che i ritrovi sospetti si trovino ordinariamente nelle vie secondarie, anzi recondite. Ma mi si è fatto notare come in qualche città si verifica che i caffè i quali nel mattino sono aristocratici, siano di notte ritrovi di gente di mal affare, ed io con una dicitura di simil genere avrei potuto frustrare il concetto della legge che riconosco santo.

È vero che, restando sempre al prefetto la facoltà di dare o non dare il permesso, gl'inconvenienti nella pratica sarebbero eliminabili facilmente; ma per non creare difficoltà, sono disposto, se non fosse accettato l'accennato mio emendamento, a proporre un altro in aggiunta al medesimo comma dell'art. 6°, per affermare il principio che la chiusura degli esercizi deve avvenire, per regola generale, « ad un'ora di notte, ma in determinate condizioni anche a mezzanotte, con facoltà di maggiore larghezza quando non concorrono circostanze eccezionali dovute a condizioni locali ». In forza di questa dicitura l'autorità politica potrà tener calcolo di determinate esigenze di civiltà e di benessere, per cui non sia lecito applicare draconianamente la legge e turbare le consuetudini dei cittadini, e specialmente di quelli i quali, se vi ringraziano di aver pensato alla tutela

della loro persona perseguitando i delinquenti, si sentirebbero offesi nel vedersi, per comodo della pubblica sicurezza, trattati come delinquenti o sospetti delinquenti.

È per questo che mi auguro di vedere il disegno di legge emendato nella prima parte, per la maggiore tutela dell'industria delle armi e della libertà dei cittadini, salvando i galantuomini da possibili persecuzioni; e nella seconda parte per permettere più largamente gli esercizi in città, in cui l'affluenza dei forestieri, i bisogni della vita, le consuetudini, sarebbero turbati dalla chiusura completa e totale a mezzanotte, che, in tempo d'estate, per esempio, significa nelle ore in cui è più viva ed attiva la vita dei grandi centri.

Credo così di aver compiuto un dovere, nell'intendimento di migliorare le buone intenzioni del Governo, di fornirsi di una legge atta a liberare l'Italia da una macchia che davvero è disonorevole, la macchia della delinquenza, specialmente in reati di sangue. (*Approvazioni*).

TASSI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TASSI. Io farò brevissime dichiarazioni nella discussione generale, nè seguirò l'esempio del senatore Vischi, che mi pare abbia piuttosto concentrate le sue considerazioni su talune disposizioni particolari del disegno di legge, mentre sarebbe stato più opportuno riservarle alla discussione degli articoli. E le mie dichiarazioni sono semplicissime.

Plaudo ancor io col collega Vischi, come plaudiranno con me tutti gli onesti, all'intendimento di chi ha proposto la legge. Tutte le misure sapienti che potranno essere escogitate per impedire che la nostra terra abbia il triste primato nei reati che si perpetrano col coltello, saranno approvate da me come da tutti i galantuomini.

Ma la santità degli intendimenti, come bene fu accennato, non può concedere che dessi oltrevarchino nella pratica certi confini. E, secondo me, il progetto attuale ha difetti così gravi, da reclamare che tutte quante le disposizioni vengano radicalmente modificate. Io mi propongo di dimostrarlo man mano che verranno in discussione gli articoli; e se parrà ingrata la critica, non sarà perciò meno rispondente alla mia intima coscienza di cittadino, di avvocato che da ben trent'anni si oc-

cupa di materia penale, e di legislatore, che non vuole aver rimorsi per alcuna disposizione delle leggi, che col suo voto ha contribuito a creare.

L'on. presidente del Consiglio, della cui amicizia mi onoro, sa bene come sia sincero il mio plauso alle sue intenzioni, e le parole della mia disadorna relazione sul progetto di legge riflettente la risicoltura, testè approvato, fanno fede come io vada incontro volentieri alle proposte ispirate da sentimenti buoni ed altamente umani.

Egli vorrà dunque riconoscere la perfetta obiettività dei miei appunti alle forme concrete, nelle quali ha voluto tradurre il suo pensiero con questo disegno di legge.

A seconda del mio modesto apprezzamento, nessuna delle disposizioni sottoposte al nostro esame può andar scevra di gravi mende.

Perciò io mi sono fatto iscrivere per la discussione su tutti gli articoli, e mi cruccia di dover forse riuscire uggioso al Senato; ma non saprei assolutamente dispensarmene.

Intanto, in linea generale, ritengo che il disegno di legge abbia questi difetti gravissimi: anzitutto esso comprime eccessivamente la libertà dei cittadini, e ne disconosce, come bene osservava l'onor. Vischi, le abitudini innocue, che costituiscono per essi come una seconda natura; si presta, e lo vedremo chiaramente commentando gli articoli, alle più arbitrarie interpretazioni da parte degli agenti di pubblica sicurezza, i quali, senza essere nemmeno pubblici ufficiali, diventano padroni quasi anche delle nostre persone che possono ad ogni loro per questo strano sospetto, in qualunque luogo pubblico perquisire: è eccessiva in parecchie disposizioni, pur essendo in un solo punto meno rigorosa di quello che dovrebbe essere, e cioè nella interdizione a date persone di poter condurre pubblici esercizi. A quest'ultimo riguardo, dico subito che sosterrò a suo tempo, che i condannati per reato contro il buon costume o l'ordine delle famiglie, debbono essere sempre esclusi dalla eventualità di condurre pubblici esercizi, qualunque sia la gravità della condanna. Infine, questa legge, così come è fatta, mentre è ispirata dal proposito di meglio tutelare la vita dei cittadini onesti e tranquilli, finisce per disarmarli palesemente in confronto dei malviventi,

che, preparati al delitto, dissimulano scaltramente il possesso delle armi micidiali.

Ora io dico. Emendiamo sapientemente questo disegno di legge e non ci preme la maleuada urgenza, che si è fatta dichiarare dopo aver atteso tanto tempo senza nulla fare. Mettiamoci d'accordo perchè sia consacrato un complesso di disposizioni serie, che renda meno facili i fasti del coltello e frequenti le vittime della mala vita; ma facciamo ciò senza tiranneggiare gli onesti e pacifici cittadini che nella loro grande maggioranza saprebbero, se questo disegno di legge si approvasse tal quale, iniquamente sacrificati. Non credo ora, in tema di discussione generale, di dover dire altre parole ed auguro sinceramente che ministri ed Ufficio centrale possano far buon viso alle mie osservazioni e mettersi con me e con tutti nel più desiderabile accordo.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole senatore Astengo.

ASTENGO. Gli amici, onorevoli Vischi e Tassi, su per giù hanno detto quello che io voleva dire: anch'io avrò osservazioni da fare sugli articoli e mi riservo di presentarle. Quindi trovo superfluo di parlare oggi sulla discussione generale. Ora mi limiterò a dire che il progetto presentato dall'onor. Giolitti era assai migliore: tre articoli, esatti e precisi; alla Camera hanno voluto fare, secondo me, un po' di poesia e della retorica, e lo hanno guastato. È vessatorio questo progetto; e lo dimostrerò quando discuteremo gli articoli.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. L'oppositore principale, che è l'onor. Tassi, non mi ha dato modo di rispondere, perchè egli si è riservato di fare le sue obiezioni, in occasione degli articoli; quindi anche io, per necessità assoluta, mi riservo di rispondere allora alle osservazioni che l'onor. Tassi crederà di fare. Può essere egli ben sicuro però che questa discussione la faccio, come la fa lui, in modo assolutamente obiettivo, onde se egli consiglierà dei miglioramenti, non sarò certamente io che li respingerò.

Devo però premettere una dichiarazione: che quando si parte dal concetto che tutti gli articoli sono difettosi, sarà difficile che ci trove-

remo d'accordo in ogni punto. Ad ogni modo esamineremo, caso per caso, ciò che l'onorevole Tassi crederà di proporre; e lo stesso mi riservo di fare per le eventuali proposte dell'onorevole Astengo.

Come hanno osservato l'onor. Vischi ed altri oratori, questo progetto di legge era stato presentato da me, d'accordo col mio collega ministro guardasigilli (non l'attuale, perchè si tratta del precedente Ministero al quale io appartenevo) fin dal febbraio 1905. Ho sempre creduto che sia una necessità assoluta quella di reprimere energicamente, ed impedire anche con mezzi preventivi, fin dove si può, lo scandaloso abuso del coltello, e l'uso delle armi: basti dire che l'Italia ha assolutamente il primato sopra tutte le nazioni d'Europa in quanto al numero di omicidii in proporzione dei ferimenti. Una statistica, unita alla relazione presentata all'altro ramo del Parlamento, dimostra che mentre in Italia sopra 34 mila ferimenti si hanno 1700 omicidi, in Germania su 100 mila ferimenti non si hanno che 400 omicidii ed una proporzione quasi eguale si ha in Austria e in altri paesi. Da che ciò deriva? Dal fatto che in quei paesi, quando nasce un conflitto tra persone non facendosi uso delle armi, i ferimenti sono per lo più leggeri, mentre in molte città d'Italia, dove è invalso l'uso di portare costantemente il coltello indosso, i ferimenti generalmente si trasformano in omicidii. E questa è una vergogna cui abbiamo il dovere di provvedere. (*Approvazioni*).

Nel disegno di legge, che avevo presentato all'altro ramo del Parlamento, si provvedeva soprattutto alla repressione. La Commissione, che era composta di giuristi di molto valore, venne nel concetto che si dovesse dare la prevalenza a provvedimenti preventivi; e soprattutto di polizia.

Io, che non ho preconcetti in questa materia, ma ho il solo fine di ottenere che questa piaga cessi, o almeno diminuisca fin dove la forza della legge può giungere, non avevo ragione di oppormi in modo assoluto, o di far questione di sistema, e di respingere quindi i provvedimenti preventivi proposti dalla Commissione, che studiò il disegno di legge. Accettai pertanto il concetto di sostituire in parte all'azione repressiva l'azione preventiva.

Questa è la differenza fondamentale fra i due

disegni di legge. Qui si vuole soprattutto impedire che si portino le armi in quei luoghi dove abitualmente si verificano risse ed omicidii, e cioè nei pubblici esercizi, dove si fa uso di bevande alcoliche.

Se questi provvedimenti corrispondano allo scopo, lo vedremo in occasione della discussione degli articoli. Intanto devo rispondere a due osservazioni fatte dal senatore Vischi, che entrò nell'esame delle singole questioni.

A proposito dell'articolo 2 egli teme che la formula adoperata: « chi vende armi e non fa le dovute annotazioni in conformità all'art. 9, è punito con l'arresto sino a 15 giorni », ecc. possa riferirsi anche al privato. Io l'escludo assolutamente. S'intende che colui che vende armi è colui che ne fa commercio, e questa spiegazione viene anche dall'esame del secondo alinea, il quale dice: « trattandosi di un commerciante in armi che ne faccia la vendita o anche solo l'esposizione in vendita senza licenza dell'autorità competente » avrà una pena più grave. Dunque l'articolo 2 contiene una disposizione, in effetto della quale non si può vendere armi senza il permesso dell'autorità competente (disposizione che è già contenuta nelle nostre leggi di sicurezza, solo che qui se ne aggrava la pena), e contiene una seconda disposizione, con la quale si prescrive che chi vende armi debba tener nota degli acquirenti. Quindi parmi escluso che si possa ritenere che questo articolo 2° si applichi anche a chi non faccia commercio di armi.

E passo alla seconda osservazione. L'onorevole Vischi ha trovato molto grave la disposizione dell'articolo 6, che si riferisce alle licenze per gli esercizi, dove si smerciano vino, birra, liquori o altre bevande alcoliche. Se l'onor. Vischi esaminasse le legislazioni di altri paesi molto avanti nella civiltà, soprattutto dell'Inghilterra, troverebbe altre disposizioni ben più rigorose per combattere l'alcoolismo e le conseguenze che ne derivano! Ma io voglio parlare del nostro paese.

Qui che cosa si dice? Si dice che « la licenza per gli esercizi dove si smerciano vino, birra, liquori o altre bevande alcoliche può essere subordinata alla condizione che non vi sia posto da sedere per i consumatori, e che a un'ora di notte l'esercizio sia chiuso ». È dunque una facoltà, non un obbligo, che si dà all'autorità

di pubblica sicurezza, quando riconosca la necessità di questo limite, di poterlo imporre.

Vi sono molti paesi in Italia, ove l'abuso delle bevande alcoliche è grandissimo, e che hanno perciò un numero enorme di osterie e di rivendite di vino. Io conosco un comune di 7 mila abitanti, ove sono 70 osterie. Ora se l'autorità lascia aprire un numero così considerevole di osterie, lo fa per soddisfare chi ha sete, ma non perchè in quei luoghi si debbano ritrovare le comitive, vi restino a bere per molto tempo, si ubbriachino ed infine tirino fuori i coltelli. Perchè in un comune di 7 mila abitanti, dove vi saranno al massimo quattro carabinieri, non è possibile la vigilanza sul serio in locali, dove possono convenire in numero così grande dei malviventi, della gente sospetta, dedita al vino, al coltello e via dicendo.

Ora è una necessità consentire che l'autorità di pubblica sicurezza, quando rilascia questi permessi (e sarebbe padrona di negarli) possa concederli sotto la detta condizione.

L'onor. Vischi chiese poi: ma che cosa vuol dire un'ora di notte? Egli stesso ha ammesso che questa formola si trova in molte altre leggi, quindi evidentemente la giurisprudenza darà a questa legge la stessa interpretazione che ha già dato per tutte le altre leggi consimili. Io credo che la parola un'ora di notte sia abbastanza chiara, ed il suo significato sia accessibile a tutti; un'ora di notte vuol dire un'ora dopo che ha cessato di esser giorno.....

VISCHI. Ma quando cessa di esser giorno?

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Ma, onor. Vischi, vuole forse che noi in una legge mettiamo un calendario, in cui si dica per tutti i 365 giorni dell'anno, qual'è l'ora e il minuto in cui comincia ad essere notte? Siccome vi è l'art. 9 che dà facoltà al Governo del Re di fare dei regolamenti, si può dire che il regolamento potrà disciplinare questi minuti particolari, che nella legge non possono trovar posto.

Egli poi osservò esser grave (e qui fino ad un certo punto ne convengo anch'io) una disposizione per la quale sul parere conforme del sindaco e dell'autorità sanitaria provinciale può concedersi l'orario serale, ma non mai oltre la mezzanotte.

Egli ha trovato grave l'obbligo di chiudere a mezzanotte. Si noti però che l'articolo stesso dice in fondo che da queste disposizioni sono esclusi gli esercizi annessi alle stazioni ferroviarie e tramviarie, per cui per i viaggiatori nessun inconveniente vi sarebbe. Ma io pure ammettendo che qualche maggior larghezza si possa consentire in casi eccezionali, non potrei accettare l'emendamento che egli ha proposto.

Egli vorrebbe che, sul parere conforme del sindaco, possa concedersi l'orario notturno per gli esercizi siti nelle vie principali della città, non inferiori a 30,000 abitanti, non dovendosi invece oltrepassare la mezzanotte, per quelli delle vie secondarie o delle altre città minori.

Io non comprendo perchè nelle città, inferiori a 30 mila abitanti, si debba andare a dormire a mezzanotte, mentre gli abitanti delle città maggiori dovrebbero avere il privilegio di tenere aperti gli esercizi anche fino dopo quell'ora. Vi sono dei centri che sono interamente rurali (e l'onor. Vischi lo sa, poichè ve ne sono nella sua provincia) i quali hanno una popolazione superiore ai 30 mila abitanti; mentre invece vi sono dei piccoli centri, di vita elegante, siti di bagni, ed anche capoluoghi di provincia, o di circondario che hanno meno di 30 mila abitanti. Quindi il concetto del numero degli abitanti a me pare che non potrebbe accettarsi. E poi, per le altre città che hanno più di 30 mila abitanti, dovrebbero chiudersi a mezzanotte soltanto gli esercizi che sono nelle vie secondarie, e non so in verità come ciò si potrebbe in pratica ottenere agevolmente.

Noi qui a Roma abbiamo il caffè Aragno, il quale dovrebbe dopo la mezzanotte chiudere le porte che danno sulla via delle Convertite, e tener aperte le altre. E poi, non è detto, che nelle vie secondarie si verificano più sovente i disordini: vi sono anzi delle città, in cui i casi di delinquenza, di ferimento od altro, avvengono specialmente nelle strade più popolose.

La formula, da lui proposta, non mi pare quindi accettabile. Non avrei invece difficoltà (e di questo ne potremo discutere a suo tempo nell'esame degli articoli) di stabilire che su parere del sindaco e dell'autorità di pubblica sicurezza, si possa consentire che questi esercizi restino aperti anche dopo la mezzanotte, quando

concorrano circostanze eccezionali, dovute a condizioni locali. Vi possono essere circostanze specialissime, ed allora, essendovi il consenso del sindaco e dell'autorità di pubblica sicurezza, un'eccezione si potrà fare.

Mi riservo di sentire le obiezioni sugli articoli, ma constato con piacere che nessuno degli oratori, che mi hanno preceduto, disconobbe la necessità assoluta di fare una legge molto rigida, che reprima questa grave forma di delinquenza, la quale costituisce un vero disonore per il nostro paese. (*Approvazioni*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Bettoni.

BETTONI *relatore*. Ho, con molto piacere, ceduto la parola all'onor. Vischi ed agli altri oratori, che mi hanno preceduto, perchè essi hanno reso assai più facile il compito del relatore.

Intanto io ringrazio l'onor. Vischi delle parole cortesi, che mi ha rivolte, e mi dolgo di non essere stato abbastanza fortunato nel fargli la spiegazione dell'articolo sesto; però dagli schiarimenti dati dal presidente del Consiglio con la solita lucidità, credo avrà compreso che cosa s'intende per esercizio dove i frequentatori debbano stare in piedi.

Un'altra osservazione ha fatto l'onor. Vischi intorno alla quale mi preme di dirgli immediatamente che egli ha ragione, poichè l'art. 2, come è stato stilato, lascia forse il dubbio se la limitazione del registro debba essere estesa anche ai privati, ed è per questo che d'accordo col collega dell'Ufficio centrale avremmo studiato un altro articolo, che io spero che il presidente del Consiglio vorrà accettare.

Il contenuto è tal quale come quello che è già stato presentato e distribuito, ma la dicitura riesce più evidente.

Ecco la variante:

« Art. 2. Il commerciante di armi, che vende o cede armi senza fare le dovute annotazioni in un regolare registro di carico e scarico, è punito coll'arresto sino a quindici giorni o con l'ammenda sino a lire duecentocinquanta.

« Se il commerciante vende o espone in vendita armi senza licenza dell'autorità competente la pena dell'arresto può essere aumentata fino ad un mese e quella dell'ammenda sino a cin-

quecento lire, se trattasi d'armi proprie, e se sieno armi insidiose, la pena non sarà inferiore a sei mesi di arresto.

« Dalle disposizioni del presente articolo sono esclusi gli istrumenti per uso domestico o professionale ».

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Corrisponde al concetto che ho espresso anche io.

BETTONI, *relatore*. Quanto al resto noi non possiamo far altro che ringraziare il ministro dell'interno di aver voluto accedere alla nuova formula dell'art. 2 che toglie il pericolo di inceppare grandemente il commercio delle armi; pericolo che ha già avvisato il presidente del Consiglio il quale l'ha voluto prendere in esame, accettando la modificazione che abbiamo presentato.

Altri mutamenti avremmo desiderato anche noi di portare a questo disegno di legge; ma non dobbiamo scordare, quello che del resto è stato lodato da tutti gli oratori, vale a dire che questa è una legge affatto eccezionale, che corrisponde ad un bisogno urgente e morale del paese, del quale conviene tener conto.

L'onor. Presidente del Consiglio, che ha anche la responsabilità della sicurezza dell'interno, si preoccupa evidentemente di casi gravissimi, come egli ha detto perfettamente, vale a dire che dilaga in Italia l'uso del coltello e delle armi micidiali, che sono, purtroppo, abusate, sicchè il nostro paese soffre per questo nella sua fama di nazione civile. Di fronte al presente stato di cose, tenuto conto delle disposizioni restrittive dettate dal progetto ministeriale, e tanto più preoccupandoci di esse dacchè il primitivo progetto, quello che è stato menzionato giustamente dall'onor. Vischi e che portava la data del 16 febbraio 1905 era assai meno rigoroso di questo, abbiamo dovuto considerare che tutti questi rigori ci sono venuti dalle deliberazioni della Camera elettiva, dove furono accettate dai deputati che siedono in tutti i settori.

Questo consenso generale di rigore, anche fra gli elementi più avanzati della Camera, naturalmente ha impressionato l'Ufficio centrale nelle sue considerazioni e proposte. Se nella discussione emergerà che sia compatibile qualche maggior larghezza, noi saremo i primi ad ac-

cettarla quando il Governo l'accolga. E tanto più saremo fautori di queste facilitazioni, viste le istanze che ci vengono da molte parti, come per esempio dalla confederazione degli esercenti di Torino, che si è fatta a lamentare alcune disposizioni che dice vessative contro il libero commercio.

Ora, riassumendo: l'Ufficio centrale seguirà la discussione nel modo più diligente possibile e farà su qualche articolo speciali raccomandazioni, non di radicali mutamenti, i quali, come ha annunciato, verranno suggeriti dall'amico Tassi e dagli altri che hanno parlato pocanzi, ma sulle disposizioni da introdursi nel regolamento; ed io credo che su questo punto sarà facile intenderci. Dopo di chè non ho altro che raccomandare al Senato che voglia esaminare con tutto lo scrupolo possibile il disegno di legge, dando il mezzo al Governo di armarsi per far fronte alle insidie contro la sicurezza di tutti noi. (*Approvazioni*).

VISCHI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

VISCHI. Sento il bisogno di ringraziare l'onorevole Presidente del Consiglio ed il relatore dell'Ufficio centrale, il primo per avere accettato la mia proposta di emendamento relativa all'art. 6, ed il secondo per aver subito trovato e già fatta accettare da parte del Governo una nuova formula dell'art. 2 nel senso di chiarire il mio dubbio.

Così è che sono fin da ora per queste questioni soddisfatto, vedendo eliminati due difetti assai pericolosi.

Ora vorrei novellamente raccomandare all'onorevole Presidente del Consiglio di tener presente l'altra mia osservazione relativa alla precisa determinazione dell'ora di apertura e chiusura dell'esercizio. Egli ha detto che col regolamento potrà determinarsi con precisione che cosa s'intenda per un'ora di notte. E sta bene. Ma se non lo si può fare colla legge, si determini almeno col regolamento l'ora in cui si potranno aprire gli esercizi alla mattina, perchè, come ho avuto l'onore di dire poc' anzi, è importante questo, attese le abitudini che vi sono in molti paesi e specialmente nelle classi operaie, prima di recarsi alla campagna. Forse una disposizione simile dovrebbe trovar posto nella legge, ma mi contenterei che se ne accennasse nel regolamento.

ODESCALCHI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ODESCALCHI. Ho constatato con piacere che siamo tutti d'accordo sul principio generale della legge. Ora mi rivolgo allo spirito pratico del Presidente del Consiglio, il quale ne ha dato, già prova accettando in massima di poter discutere ed accettare qualche emendamento che renda forse meno gravosa in certi punti l'applicazione di questa legge. Io non intendo di presentare emendamenti per conto mio, ma mi permetto di rivolgere alcune osservazioni che mi sembrano utili a farsi, affinché il Presidente del Consiglio ci pensi, e se lo crederà opportuno, porti delle leggere modificazioni a qualche articolo della legge.

In primo luogo con questa legge si cerca di impedire l'uso del coltello come arma di offesa e di delitto. Io credo che si è forse definito troppo largamente il coltello, perchè il coltello non è solo arma di offesa; il coltello è anche arma che si adopera per tagliare il pane. Il piccolo coltello che i contadini e gli operai sono obbligati a portare per poter tagliare il pane che debbono mangiare, deve poter essere portato impunemente...

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. La legge dice coltelli acuminati.

ODESCALCHI. Ma quando il pane è duro è difficile tagliarlo senza un coltello acuminato. Forse avrò torto, ma è mio dovere far osservare questo all'onorevole Presidente del Consiglio.

In secondo luogo ho sentito che alcuni medici esercenti si lamentano del progetto di legge, perchè con esso si creano loro delle difficoltà eccessive per gli strumenti di chirurgia. Come a questo si provvederà, io lo ignoro, ma è utile tener conto anche di questa osservazione.

Ma veniamo alle difficoltà che si creeranno ai cacciatori, ed ho ragione di parlarne, perchè nella nostra provincia dove si ha minor cacciagione del resto d'Italia, i cacciatori hanno specialmente bisogno di adoperare il coltello, e non ho mai immaginato che i cacciatori siano dei delinquenti. Inoltre a questi cacciatori tornano straordinariamente gravose le disposizioni relative alle osterie.

La legge obbliga di non tener sedili nelle osterie. Ora questa disposizione sta bene per le

grandi città, ma per le nostre osterie di campagna, dove raramente avviene di trovare qualche sedia rustica, è noioio per noi che andiamo a cacciare l'esser privati di quel piccolo riposo temporaneo che possiamo trovare in una osteria di campagna.

Un'altra osservazione che vorrei fare è quella relativa all'orario che s'impone alle osterie di campagna e di città. Si mettono delle regole per impedire che un dato esercizio sia aperto di notte. Questo è giustissimo, è un mezzo per impedire l'ubriachezza; ma specialmente di mattina a buon'ora i cacciatori, prima dell'alba, vanno a prendere un caffè, una bibita qualunque a queste osterie di città o di campagna. Che sia limitato il tempo in cui esse devono rimanere aperte di notte, lo trovo giusto, salvo a misurarne la durata, ma la mattina che male c'è che si aprano di buon'ora? Lasciatele aprire anche alle 5 di mattina, anche prima dell'alba, non avrete certo a temere alcun pericolo di misfatti per cagione di ubriachezza o per altre simili cause.

Queste sono le disposizioni del progetto sulle quali ho richiamata l'attenzione del Presidente del Consiglio. E mi riassumo: prego il ministro anzitutto osservare se la proibizione del coltello, anche di piccola misura, acuminato, non pregiudichi il pacifico lavoro degli operai che se ne servono per tagliare il pane. In secondo luogo lo prego di considerare se la regola imposta alle osterie sia unicamente valevole per le ore di notte e non per quelle del mattino. Non ho altro da dire, perchè in massima sono completamente dell'avviso dell'onor. Presidente del Consiglio.

ASTENGO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

ASTENGO. Vorrei domandare un chiarimento all'Ufficio centrale. Nell'Ufficio primo si nominò il Commissario con mandato di fare parecchie osservazioni...

BRUSA. Fu dato mandato di fiducia.

ASTENGO. Mandato di fiducia sì, ma però mandato anche di tener conto delle osservazioni fatte. Non ho altro da dire.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. L'onorevole senatore Odescalchi

ha espresso il timore che la legge sia troppo rigida nella parte relativa alla forma del coltello.

È bene ricordare ciò che si verifica attualmente. La legge in vigore vieta il porto del coltello, quando esso abbia una determinata lunghezza. Ora io ho ricevuto dalla Questura di Napoli, per portare un esempio, una collezione di coltelli adoperati dai camorristi; coltelli fatti con uno studio diligentissimo del Codice penale, poichè sono tutti di una lunghezza di lama, cui manca un mezzo centimetro per giungere alla misura proibita; non hanno una molla che tenga fissa la lama, ma sono costruiti in modo che quando si dà la ferita, il coltello invece di tendere a chiudersi, tende ad aprirsi, come se la molla esistesse egualmente. Per supplire poi alla lunghezza della lama, il manico del coltello è fatto in modo che penetri anch'esso nella ferita insieme con la lama. È questo uno studio diligentissimo, se non umanitario (*ilarità*), del Codice penale, fatto dai fabbricanti di armi. Ora se non si fa una legge, che abbia una formula più generale, e che consenta quindi all'autorità giudiziaria di condannare chi porta un'arma, quando questa all'occhio del giudice appaia evidentemente di tale natura da poter servire a commettere un reato, se non si fa una legge che lasci all'apprezzamento del giudice una maggiore latitudine, non riusciremo mai a nulla.

Se fissiamo un centimetro di più o di meno, si troverà sempre il modo di fare la lama della misura precisa, consentita dalla legge, ma in una forma che serva perfettamente allo scopo delittuoso. Quindi è necessario che sia adottata una formula più estesa. E qui appunto si dice: « sotto l'espressione di arma propria o propriamente detta, nel Codice ed in altra legge penale s'intende qualsiasi arma da fuoco od esplosiva, e qualsiasi coltello acuminato, o altro istrumento consimile, anche se di uso domestico, professionale, o sportivo che, adoprato contro le persone, possa esporne a pericolo la vita ».

Le disposizioni poi degli articoli seguenti, come vedremo quando li discuteremo, escludono tutti gli strumenti professionali, purchè però siano portati nell'esercizio della professione. Quindi l'obiezione fatta dal senatore Odescalchi relativamente agli strumenti chi-

rurgici, non ha ragione di essere di fronte al testo della legge, poichè quando, sia un professionista, sia un operaio, porta fuori della sua residenza, ma in occasione dell'esercizio della sua professione, arte o mestiere, uno strumento, ancorchè esso non abbia la prestabilita forma, non è soggetto a pena. Ma naturalmente non si può ammettere che un coltello da calzolaio od uno strumento chirurgico si possa portare andando all'osteria, perchè allora chi porta quest'arma, la porta non per esercitare la sua professione, ma per fare qualche cosa che non è consentita dal Codice penale. Quanto poi ai timori esposti dall'onorevole Odescalchi, e cioè che i cacciatori non possano al mattino trovare le osterie aperte, egli può star tranquillo, poichè l'obbligo della chiusura è per la sera ad una certa ora, ma nessuna disposizione di legge vieta in alcun modo di aprire al mattino molto di buon'ora, anzi quella è l'ora in cui il pericolo per la pubblica sicurezza non esiste, perchè al mattino di buon'ora chi va all'osteria non vi si reca per ubbriacarsi e commettere reati.

Io voglio ritenere che, dopo queste dichiarazioni, il senatore Odescalchi possa rimanere tranquillo sui fini della legge, e sulle sue conseguenze.

ODESCALCHI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ODESCALCHI. In quanto al coltello il ministro ha escogitato ottimi provvedimenti per i coltelli usati dalla camorra e che sono una vera frode della legge, ma lo prego di portare la sua attenzione su quanto ho già accennato e cioè se colle disposizioni di questa legge, non si limita troppo la libertà a chi si serve del coltello per uno scopo contrario a quello di commettere delitti, quale quello semplicemente di tagliare il pane.

Può darsi che questo pericolo non esista, ma ad ogni modo io prego il signor ministro di fermarvi sopra la sua attenzione.

Quanto poi agli strumenti dei chirurghi, io ho udito osservazioni da alcuni esercenti. Essi dicono: va bene che ci si dia il permesso di portare gli strumenti quando ci rechiamo a fare una operazione, ma talvolta abbiamo bisogno di mandarli la sera prima, affidandoli ad un giovane, ed in questo caso non saremo in

regola con la legge. Se abbiano ragione o torto io lo ignoro.

Quanto poi alle osterie sono contento di aver delucidato colle mie osservazioni che le ore mattutine sono sempre libere. Raccomando ancora di aver pietà per quelle povere sedie, che nelle osterie di campagna ci permettono di sedere e riposare quando andiamo a caccia o a sorvegliare le nostre terre.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Posso assicurare il senatore Ode scalchi che posti a sedere non ne mancheranno, perchè è in facoltà della pubblica sicurezza concederne l'autorizzazione, quando vi concorrano ragioni serie. Non è certo nella campagna, dove le osterie sono sparse a grandissima distanza, che potrà essere vietata questa concessione per ragioni di pubblica sicurezza. Del resto bisogna tener conto che non si può fare una legge, destinata alla prevenzione di possibili reati, senza introdurre qualche vincolo e qualche molestia; tutto sta a considerare se questi vincoli siano giustificati dalla ragione grave di pubblica sicurezza, conciliato col minor disturbo possibile dei cittadini, ma qualche disturbo che loro viene dato è ben compensato dalla salvezza della vita di molta gente, che senza questi provvedimenti andrebbe incontro alle sventure che constatiamo ogni giorno.

BRUSA, *presidente dell'Ufficio centrale*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BRUSA, *presidente dell'Ufficio centrale*. Debbo anzitutto una risposta al senatore Astengo che ha chiesto come il delegato dell'Ufficio I, nella persona mia, avesse adempiuto il mandato di fare osservazioni sopra i singoli articoli del disegno di legge.

Debbo a lui dichiarare che le osservazioni non poterono esser fatte se non in parte, perchè l'Ufficio centrale, stante l'urgenza della presentazione della relazione al Senato, non ha potuto adunarsi che una sola volta in seduta plenaria, ed in quella occasione furono bensì esaminate le disposizioni in generale ed alcune anche in particolare, ma non su tutte furono

esposte da una parte e dall'altra le diverse opinioni. Posso aggiungere sin d'ora che non parve accettabile la qualificazione d'arma propria per il rasoio, quale strumento usato piuttosto a semplice sfregio, e per la scure, perchè priva di punta acuminata. Dirò di più che quello che ha soprattutto preoccupato l'animo dei membri dell'Ufficio centrale è stato il desiderio urgente e vivo che da ogni parte si manifestava, di tutelare la libertà individuale dell'industria e del commercio di armi, compatibilmente coi fini giustissimi che si propone la legge. Infatti, come il Senato ha potuto vedere, l'Ufficio centrale si trova d'accordo, e fortunatamente con esso di poi anche il Governo, nel presentare un emendamento all'art. 2 che appunto concerne la libertà dell'industria e del commercio delle armi. Sarebbe stato davvero inammissibile nel nostro diritto pubblico, e nel punitivo particolarmente, l'obbligo sancito con pena contravvenzionale, pel privato commerciante di sussidiare direttamente la polizia con l'indagine sul requisito della licenza del porto d'armi, che il compratore o cessionario dovesse possedere. Nel diritto italiano, in nessun caso, neppur quando si conoscano progetti e preparativi per l'esecuzione dei più gravi delitti, il privato ha l'obbligo della denuncia civica, che è imposta esclusivamente a coloro che sono investiti di determinate pubbliche funzioni.

Tornando ora all'invito fattomi dall'onorevole Astengo ho pure il dovere di dichiarargli che per conto mio ho varie riserve, alcune delle quali corrispondenti appunto alle osservazioni esposte nell'Ufficio I, e sarò ben lieto se, in occasione dell'emendamento accolto dal Governo sull'art. 2, si riuscirà a tenerne conto nelle presenti discussioni e nei voti che ne seguiranno, senza peraltro inceppare i lavori che, al punto in cui sono ora le cose, rendono evidente e giustificato il desiderio di una certa sollecitudine per poter condurre a buon fine l'opera diretta alle provvidenze preventive cui tutti noi aspiriamo. Resti dunque ben inteso che, profittando di questa occasione dell'emendamento all'art. 2, io mi riservo di fare qualche osservazione e soprattutto qualche raccomandazione.

A tale proposito stimo opportuno richiamare l'attenzione dell'onor. Presidente del Consiglio.

Io credo che facilmente sarà dissipata quella inquietudine che, giustamente del resto, si è fatta strada nell'animo di alcuni dei preopinanti, circa il rigore estremo di questa che è una legge, confessiamolo, di carattere eccezionale, perchè eccezionali sono le condizioni che la determinano.

E mi permetto, poichè ho la parola, di dichiarare subito come e dove quella inquietudine, che pure io provava esaminando *prima facie* il progetto, possa farsi cessare, e il Governo, io credo, non mancherà di quietarsi all'uopo.

Anzitutto per ciò che concerne le interdizioni, inabilitazioni o altre incapacità sancite in alcuni articoli del disegno di legge, sembra che faccia difetto un espresso richiamo ai principii del diritto comune, in conformità dei quali ha da ritenersi provveduto ai modi di estinzione delle suddette incapacità incorse per condanne inflitte ai termini della presente legge.

Benchè le leggi speciali solo in tanto derogano ai principii del diritto comune, in quanto per esplicita dichiarazione ne restringano l'impero ai fini propri esclusivamente di esse leggi medesime, potrebbe tuttavia reputarsi preferibile per la certezza e chiarezza della volontà legislativa, inserire nel testo un espresso richiamo di quei generali principii. Si tratterebbe di cosa semplice e agevole, una piccola inserzione, se necessaria o anche solamente opportuna, non potranno di certo rifiutarsi il Governo e il Senato ad accoglierla per prevenire ogni possibile dubbio, fermo essendo in tutti noi il convincimento che nessuna ragione vi abbia qui di stabilire una perpetuità delle inabilitazioni o incapacità inflitte ai contravventori, e che anzi la temporaneità loro si fa tanto più manifesta precisamente qui trattandosi appunto di mere contravvenzioni a norme meramente preventive, a provvedimenti indiretti di polizia generale e amministrativa.

Abbiamo udito più di una volta in questa discussione insistere sopra di una parola che per il senso da esserle attribuito, parve fare nodo, la parola *notte*. Probabilmente accadde all'onorevole Vischi di essere qui vittima di una specie di momentanea amnesia, perchè il Codice penale vigente, a differenza dell'antico, si astiene, e io credo a buona ragione, di definire la notte,

che nel Codice del 1859 era il periodo che corre da un'ora prima dell'alba e un'ora dopo il tramonto del sole. Si è così voluto lasciare al magistrato la facoltà di tener conto delle circostanze che possono influire sulla valutazione del tempo del comune riposo, il quale può appunto variare a seconda delle occupazioni e del lavoro, specialmente in certe industrie. Vi sono dunque ragioni per non definire la notte, come ve ne sarebbero anche, e non lievi, per non definirla in senso astronomico per tutti i casi indistintamente e assolutamente.

Bene ha provveduto pertanto il nuovo Codice col suo silenzio. E poichè la presente legge speciale non aveva uno speciale motivo di derogare alla disposizione del diritto comune, giustamente ha rispettato quel silenzio. Onde, pare a me che anche da questo lato debba acquietarsi l'animo del senatore Vischi, come degli altri onor. colleghi che ne dividessero le incertezze su questo punto.

A questo riguardo io avrei una parola da dire all'onor. Odescalchi, che ora peraltro non vedo più presente. Non ostante le osservazioni sue e le repliche dell'onor. Presidente del Consiglio, io stimo che sia conveniente, anzi doveroso, fermare un poco più l'attenzione nostra sulla disposizione dell'art. 1.

Questo articolo evidentemente ha voluto, da un canto supplire al silenzio del Codice penale, che parla di armi proprie o propriamente dette, senza darne la definizione, e dall'altro, modificare, correggendo, la disposizione dell'art. 23 del regolamento esecutivo della legge di pubblica sicurezza, che nel noverare le armi proprie o propriamente dette, lo fa in modo tale da non comprendere per l'appunto quei coltelli di cui l'onor. ministro ci ha fatto testè una descrizione minuta, e veramente molto a proposito, per giustificare la proposta della definizione contenuta nell'articolo primo.

A dir vero, con questa disposizione noi facciamo un passo molto ardito; io ne sono convinto non meno degli oppositori ai quali pure sta a cuore il fine cui la presente legge intende coi suoi rigorosi provvedimenti; ma è questo un passo proporzionato al bisogno? È il mezzo corrispondente allo scopo? Questa è la domanda che io mi sono fatta ripetutamente, e alla quale ho dovuto, dopo averci pensato e ripensato, rispondere in modo affermativo. Se il passo

è proporzionato, è imprescindibile. E anzi io m'affretto a dar lode della formula obiettiva escogitata dall'autore suo, l'onor. deputato Lucchini. In essa infatti, dopo la menzione di quelle armi che han carattere propriamente marziale, come sono le armi da fuoco e quelle esplodenti, seguono quegli strumenti sinistramente famosi e contro i quali più viva e più energica si volge l'opera preventiva della legge, cioè i coltelli acuminati, e seguono pure tutti gli altri strumenti acuminati, io credo, perchè il testo vuol che siano consimili; ma e questi e quelli l'articolo primo vuole che, se adoperati contro le persone, siano tali da esporle a pericolo di vita. In questa frase finale sta il concetto obiettivo della definizione che vale a contenere nei giusti confini la nozione delle armi propriamente dette, quando siano nella forma estensiva della marziale, quali i detti coltelli o altri strumenti analoghi.

Io credo difficile poter dir meglio di quello che è scritto in questa formula dell'articolo 1, perchè non è più descrittiva e casistica come quella dell'art. 23, già ricordato dal regolamento per l'esecuzione della legge di pubblica sicurezza, e tanto meno, come l'antica del Codice che cadde sotto l'universale disapprovazione. Noi qui ci troviamo in presenza di un concetto chiaro e determinato, che servirà certamente al potere esecutivo nell'emanare le disposizioni regolamentari e alle ulteriori istruzioni amministrative che occorreranno, come pure al magistrato che dovrà decidere nei processi contravvenzionali.

A mio avviso, si potrebbe anzi perfezionare questa formula, se si credesse di richiamare e far valere qui una locuzione, che trovasi nella relazione dell'onor. deputato Lucchini, secondo la quale, la Commissione della Camera elettiva restringeva in più rigorosi confini il concetto di quelle armi, che sono aggiunte a quelle propriamente dette (coltelli acuminati e strumenti consimili) richiedendo che esse pongano a pericolo la vita, non in modo qualunque, anche semplicemente mediato, ma bensì immediatamente.

Di questo concetto la stessa relazione ci porge una dilucidazione, affermando che ogniqualvolta occorran modalità di azione, oppure manipolazioni, perchè l'arma diventi tanto offensiva da essere pericolosa per la vita, allora

non è più il caso di ritenerla compresa fra le armi proprie.

Non so ora per quale motivo quella speciale condizione restrittiva sia poi sparita dal testo definitivo dell'articolo primo, e se una ragione plausibile non siasi addotta per eliminarla, sarei ben lieto di vederla ripristinata; tuttavia non intendo farne una proposta, perchè stimo che al Governo preme soprattutto di provvedere, nell'ambito de' suoi poteri, nelle vie amministrative. Con ciò parmi di dare anche qui un po' ancora di soddisfazione all'onor. Astengo, che mi aveva invitato a dar ragione della sorte che nell'Ufficio centrale ebbero le osservazioni dell'Ufficio primo de me rappresentato.

Io ho, in vero, assunto l'incarico, quale delegato del primo ufficio, di esporre nell'Ufficio centrale le osservazioni e le ragioni scambiate in seno dell'Ufficio primo; ma tale incarico mi fu per bontà dei colleghi, e come suol accadere, attribuito con dichiarazione di fiducia. E di questa fiducia pertanto come io mi sono valso prima nel ristudiare la legge, così mi valgo ora qui per dichiarare che più ci penso e più trovo che la medesima, meglio che sulla responsabilità del Senato e del Parlamento in generale, debba pesare sulla responsabilità del Governo.

Il Governo sente prima di chicchessia il bisogno di una legge eccezionale corrispondente all'eccezionalità delle condizioni della pubblica sicurezza del nostro paese in materia di omicidio, e io credo che nessun migliore interprete di queste condizioni e della necessità di provvedervi possa trovarsi fuori del Governo.

Partendo da questo punto di vista, io reputo che la legge abbia indole spiccatamente ed essenzialmente politica, e sia una legge essenzialmente eccezionale. Ciò posto, sembrami che non sia qui il caso di stare a discutere sopra il più e il meno. Forse l'opinione mia non è divisa da altri colleghi, ma col profondo convincimento che mi viene dalla meditazione sul progetto, e ritenuto che ne' suoi particolari si possono incontrare, e vi sono anzi, punti — che l'onor. Tassi si farà sollecito e solerte a chiarire — nei quali si corra pericolo di troppo restringere le libertà individuali a danno dei galantuomini, resta tuttavia doveroso per lui e per quanti altri si trovassero nel suo ordine di idee, il riflettere ancora una volta che alla fine

con questa legge noi non possiamo fare che un esperimento.

È impossibile di una legge di questa natura prevedere tutte le conseguenze e forse neppure quelle che più importa di assicurare: molto, dipenderà dal modo col quale si provvederà all'applicazione delle sue più delicate disposizioni. L'onorevole Presidente del Consiglio ha citato le leggi inglesi. Ma io avrei qualche riserva in proposito, perchè la legge, per esempio, sul porto di pistola è caratterizzata dalla qualità delle armi, e lì si può essere più esigenti...

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Parlavo delle osterie e degli esercizi dove si vendono sostanze alcoliche...

BRUSA. Ad ogni modo ciò che io volevo dire si è che la presente nostra legge ha certamente un carattere sperimentale. Noi non possiamo sin d'ora pregiudicare gli effetti che si otterranno. Prego quindi il senatore Tassi, che col suo acume e la sua esperienza potrà portare molta luce sui particolari del progetto, per migliorarne le disposizioni, di riflettere (ancorchè egli non abbia punto mestieri de' miei consigli) di riflettere a questo carattere della legge, carattere connaturato alla medesima e però inseparabile da essa. Nessuno di noi può sapere se funzionerà bene o male, se darà, o non darà, gli effetti che noi ne attendiamo: noi li speriamo buoni, corrispondenti al fine; ed abbiamo, credo, ragione di sperarlo, perchè questa legge viene in condizioni affatto eccezionali. Tutti vorremmo salvare la libertà individuale e la inviolabilità del domicilio nei limiti ordinari o i più estesi; ma nelle nostre condizioni che son quelle del primato nei più gravi delitti di sangue, non è il caso d'illudersi sulla possibilità di evitare sacrifici; sì di sacrifici — parola questa sfuggita all'onor. Presidente del Consiglio, che io ho sottolineata, perchè a sacrifici devono pure assoggettarsi anche gli onesti, se davvero essi vogliono la tutela generale dagli audaci irriducibili malfattori (*bene*): sono sacrifici che noi vedremo ricompensati in larga misura. Quando saranno ristabilite le condizioni di ordine, di sicurezza generale nel nostro Paese sì che non s'abbia più a patir vergogna al cospetto delle altre nazioni civili, quando potremo anche noi alzare la fronte e non aver più bisogno di raccattare questi antichi arnesi da medio evo,

arnesi che dovrebbero certamente sparire dall'armamentario e che nei tristi momenti anche i Governi saggi e liberali non possono esimersi dall'obbligo di rimettere in vigore, allora, ma allora soltanto, a nessuno verrà in mente di poterli tollerare più oltre, nonchè giustificare in veruna guisa. Disgraziatamente però lo stato reale delle cose, che noi speriamo di veder presto cangiato in favore della sicurezza e della civiltà del costume nelle classi in cui più facile è ora l'opera sanguinaria, noi dobbiamo ancora ricorrere agli stromenti dell'antica polizia.

Io dunque do lode al Governo non solo per la prima presentazione del progetto, di quello cioè del 1905, ma soprattutto perchè non esitò ad accettare le aggiunzioni fattevi dalla Camera dei deputati, e a farle sue proprie, venendo poi qui a sostenerle dinanzi al Senato. Checchè si pensi, la parte più importante di questa legge, io debbo dirlo, non è infatti quella prevalentemente repressiva e che apporta aggravio di pena per il porto abusivo di armi e per gli altri casi simili; ma piuttosto la parte aggiunta che provvede più specialmente alla prevenzione, prevenzione che si ottiene, come e nella misura che si può, coi mezzi di cui soltanto si può disporre. Ed è sotto questo aspetto (mi siano concesse anche queste altre mie disadorne parole) che io faccio le più vive raccomandazioni al Governo, perchè ponga ogni maggiore cura a impedire che procedendo noi in una via così ardita, non abbiano poi a lamentarsi troppo facili abusi da parte dei funzionari chiamati alle nuove gelosissime provvidenze, se si vuole seriamente evitare che anche per pochi casi d'abuso o eccessi abbia a prodursi una reazione che sarebbe fatale, perchè ci farebbe ritornare indietro di un passo di gran lunga maggiore di quello che potremo ora fare innanzi.

La legge che stiamo discutendo è di quelle che devono ricevere un'applicazione molto prudente, molto misurata. A questo riguardo piacemi richiamare l'attenzione su di un articolo del quale ora non ricordo il numero, ma che mi sembra essere il numero 7.

In esso è data facoltà anche a semplici agenti, a semplici guardie municipali di disporre la chiusura degli esercizi durante il giorno per contravvenzioni alla legge che interessino la

sicurezza pubblica, motivando la propria disposizione. Che tale motivazione si possa dare convenientemente dagli ufficiali di pubblica sicurezza, si capisce, ma è lecito dubitare che quei funzionari inferiori, di scarsa capacità letteraria, rispondano bene allo speciale ed elevato obbligo di stendere i motivi dell'ordine da essi impartito di chiusura anticipata.

Volendo, e forse è una necessità, mantenere questo potere in tali funzionari, il solo correttivo dell'errore o per fare tutte le ipotesi, eccesso o abuso, che peraltro in cosa molto semplice come è il flagrante turbamento dell'ordine, sembra difficile, non ci sarebbe che la censura amministrativa di una chiusura ordinata senza motivi plausibili o con motivi poco intelligibili. Una procedura contenziosa, pur sommaria che sia, e in sede amministrativa, non risponderebbe alla natura e piccola entità del pregiudizio recato all'esercente e a' suoi avventori. Ciò dimostra una volta di più come sia giocoforza riconoscere una competenza affatto speciale del potere esecutivo e dell'autorità amministrativa per la necessaria vigilanza e l'istruzione da impartirsi ai funzionari. Ciò prova inoltre essere di suprema importanza la buona scelta e l'educazione di questi se, essi hanno da affidare che sapranno scoprire le contravvenzioni alla legge. E di quelli che nell'esercizio dei loro delicati e pronti provvedimenti si distingueranno, sarà bene che un registro tenga nota per segnalarne le benemerienze, come dovrebbe anche tener nota degli eccessi o abusi prodotti da malinteso zelo di ufficio, da ignoranza o da mala passione — pur questa è possibile — l'effetto dei quali costituirebbe un sovvertimento dell'ordine, dei fini che la legge si propone di conseguire, e si risolverebbe nel sacrificio di quella libertà appunto che dovrebbe essere sempre e in ogni caso tutelata nel suo lecito e legale esercizio.

Queste osservazioni da me fatte per servire quali raccomandazioni al Governo al pari delle mie precedenti, io spero abbiano a trovare favorevole accoglienza nell'animo del Presidente del Consiglio. (*Benissimo*).

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro*

dell'interno. Credo opportuno di rispondere immediatamente ad alcune osservazioni dell'egregio presidente dell'Ufficio centrale, per chiarire bene il concetto della legge, ed i criteri, cui il Governo si è ispirato nel farne proposta.

L'onorevole senatore Brusa ha manifestato il dubbio che, non facendosi nella legge in esame un richiamo espresso al diritto comune, le disposizioni di questo possano ritenersi non applicabili nella fattispecie. E se ben rammento, egli si è fermato soprattutto sull'art. 4, in cui si stabiliscono le categorie delle persone alle quali non si può rilasciare il permesso delle armi, e fra cui sarebbero compresi chi abbia riportato condanna alla reclusione per delitti commessi per violenza, ovvero per furto, rapina, estorsione o ricatto, i condannati per porto abusivo di armi e via dicendo. Ora egli teme che colui il quale, per esempio, sia stato riabilitato, possa essere colpito da questa disposizione speciale. Ciò, a mio avviso, deve escludersi in modo assoluto. Quando una legge penale sancisce delle incapacità per chi abbia una determinata condanna, s'intende che le incapacità stesse durano finchè durano gli effetti penali di quella condanna, secondo il diritto comune. Quindi, a mio avviso, non vi può esser ombra di dubbio che un riabilitato non possa essere più colpito da questa disposizione di legge.

L'onor. Brusa osservò anche che all'art. 1° il quale è il fondamento della legge, potrebbe essere opportuno di aggiungere una frase che egli riscontrò nella relazione della Commissione, la quale esaminò il disegno di legge dell'altro ramo del Parlamento. In essa si parlava di arma « la quale possa esporre ad immediato pericolo la vita » Qui invece si dice soltanto: « possa esporre a pericolo la vita ».

Ora nella discussione pubblica avvenuta nell'altro ramo del Parlamento, furono tutti concordi nell'eliminazione della parola « immediato », perchè si credette che essa potesse far sorgere dubbi sulla portata della legge, e si ritenne che fosse miglior sistema quello di lasciare al giudice il riconoscere se l'arma fosse di tale natura da esporre a pericolo la vita. La parola « immediato » parve, inoltre, che non aggiungesse nulla di speciale, riguardo alla natura dell'arma, e potesse invece far sorgere

eventualmente delle questioni sull'interpretazione giuridica della parola stessa. Fummo per altro tutti d'accordo nel concetto, oggi così bene espresso dall'egregio senatore Brusa, che cioè, sia una necessità assoluta il non definire la forma dell'arma, ma di tenere presente, principalmente, la natura dell'arma che si porta, vale a dire se si porti un istrumento col quale si possa cagionare la morte altrui.

L'onor. senatore Brusa (ed io non mi fermo se non sui punti in cui non v'è perfetto accordo, per gli altri non occorrendo che mi difonda) accennò in ultimo all'art. 7 del disegno di legge, ritenendo che questo possa dare dei poteri eccessivi agli agenti di pubblica sicurezza. Leggo l'articolo affinché ne sia chiara la portata. Esso dice:

« Gli ufficiali e agenti di pubblica sicurezza e dell'arma dei carabinieri e le guardie municipali possono accedere, in qualunque ora, nei locali degli esercizi pubblici preveduti nel precedente articolo e quelli annessi ai medesimi (qui siamo evidentemente nei limiti della più perfetta legalità, perchè si tratta di un diritto dell'autorità di pubblica sicurezza, che è già nelle leggi attuali) e sono autorizzati (questa è la parte nuova aggiunta) ove accertino qualche infrazione alla presente o ad altre disposizioni di legge concernenti la sicurezza pubblica, di ordinarne con disposizione motivata la chiusura per il rimanente del giorno o della sera ».

Si tratta quindi di un puro e semplice provvedimento immediato di pubblica sicurezza. L'agente entra in un pubblico esercizio, constata che v'è una rissa, o la minaccia di un grave ferimento; se riesce a sedare questa rissa e se ne va, probabilmente essa risorgerà pochi minuti dopo, ed allora è autorizzato ad ordinare che per il rimanente di quel giorno l'esercizio si chiuda. Quando vede le passioni accese, quando riconosce che vi è tendenza a commettere reati, in altri termini, come misura di provvedimento immediato, ordina la chiusura, ma è obbligato ad emettere una disposizione motivata. E qui sorge precisamente il dovere dell'autorità superiore di pubblica sicurezza (come ha notato il senatore Brusa) di invigilare a che i suoi agenti non abusino di questa facoltà; e certamente il giorno in cui si accertasse che ne abbiano abusato, ordinando la chiusura, senza che concorressero ragioni suffi-

cientemente gravi, sarebbero soggetti a quelle punizioni disciplinari, che si applicano tutte le volte che l'agente di pubblica sicurezza commette un abuso.

Ringrazio nuovamente il senatore Brusa dell'appoggio che ha dato alla legge. Ho creduto opportuno di chiarire alcuni di questi punti, anche perchè mi pare che potremmo riuscire ad essere su di essi perfettamente d'accordo.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passeremo alla discussione degli articoli che rileggo.

Art. 1.

Sotto l'espressione di arma propria o propriamente detta, nel Codice e in ogni altra legge penale, s'intende qualsiasi arma da fuoco o esplodente e qualsiasi coltello acuminato o altro strumento consimile, anche se di uso domestico, professionale o sportivo, che, ove sia adoperato contro le persone, possa esporne a pericolo la vita.

TASSI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TASSI. Io faccio una domanda al Presidente del Consiglio e all'onor. relatore a proposito di questo articolo primo. Hanno essi creduto di aver foggato a proposito delle armi proprie una definizione perfetta?

GIOLITTI, presidente del Consiglio, ministro dell'interno. No; tutt'altro.

BRUSA. A questo mondo nulla è perfetto.

TASSI. Prendo atto di questa dichiarazione del ministro, e della imperfettibilità cronica a cui ha alluso il carissimo collega Brusa; ma la verità è che la formula adottata, appunto perchè *omnis definitio in iure est necessarie periculosa*, può riuscire a conseguenze, assolutamente strane, per non dire assurde. Sta bene che si dica (salvo qualche risciacquatura in Arno, per quel che riguarda la lingua) che: « Sotto l'espressione di arma propria o propriamente detta nel Codice e in ogni altra legge penale, s'intende qualsiasi arma da fuoco o esplodente e qualsiasi coltello acuminato o altro strumento consimile, anche se di uso domestico, professionale o sportivo, che, ove sia adoperato contro le persone, possa esporne a pericolo la vita »: ma dove si va a finire ap-

plicando letteralmente questa disposizione? A me pare anzitutto che il concetto predominante che traspare da questa dicitura e che si rispecchia anche nelle parole testè pronunciate dal Presidente del Consiglio, sia quello della proibizione assoluta di qualunque strumento acuminato, senza la benchè minima eccezione.

Ora, se la lettera dell'articolo rigorosamente inteso dice cotesto, nessuno potrà portare neppure il più minuscolo temperino, quale ad esempio, questo che io traggio di tasca, perchè, se adoperato contro una persona, se piantato nel collo in guisa da tagliare la carotide o la iugulare, o se afferrato pel manico per quanto breve nel pugno chiuso, purchè emerga fuori la punta, e picchiato violentemente su d'un cranio in modo da passare la teca ossea e ledere il cervello, basta indubbiamente per mandare l'infelice preso di mira all'altro mondo. Ora è ammissibile che si possa arrivare a tanto? È permettetemi un altro esempio che mi suggerisce la parola dell'articolo che comprende nelle armi proprie, gli *strumenti, consimili al coltello acuminato*. Le signore portano lunghi spilloni per fermare i loro cappelli da passeggio e certe popolane, come specialmente in Brianza e in Ciociaria, portano gli spadini nel crine: indubbiamente cogli uni e cogli altri si può penetrare in cavità ed uccidere un uomo: dunque si dovrebbe venire all'assurdo di proibire anche il porto di simili strumenti d'uso personale e domestico, perchè la definizione non distingue.

Il Presidente del Consiglio ha osservato a chi lamentava le improprietà e i pericoli della definizione, che dipenderà dall'apprezzamento del magistrato il decidere caso per caso se un dato strumento debba o non debba considerarsi contemplato fra le armi proprie. Ma allora non siamo noi i legislatori; è il magistrato che qualifica l'arme a seconda del criterio suo in un dato momento: e questo non mi pare legislativamente corretto ed è pericolosissimo.

L'articolo è chiaro; qualifica nettamente arma propria qualunque strumento appuntato, che, adoperato, contro le persone, pone in pericolo la vita.

Non vi è quindi neppur bisogno di ricorrere a perizie; poichè è evidente, come già ebbi a dire, che anche il più innocuo temperino può recare la morte, se impugnato ad uso malvagio

contro una persona e diretta a ledere una parte vitale e scoperta della nostra fragile compagine.

Ora io chiedo: non vi è altra formula che quella proposta per definire l'arma propria?

Io ho pensato come sarebbe possibile di accomodare quest'articolo in modo da renderlo meno impreciso ed elastico: ma confesso la mia deficienza; non ne sono riuscito finora a trovare la formula più acconcia. Vorrei però sperare che l'Ufficio centrale, il Presidente del Consiglio e il ministro di grazia e giustizia, che ha tanta parte in questa legge per le conseguenze che ne possono derivare, riescano a foggiane una, per la quale si tolga la possibilità di riuscire a conseguenze deplorabili ed assurde.

Chiusura di votazione.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione.

Prego i signori senatori, segretari, a voler procedere allo spoglio delle urne.

(I senatori, segretari, procedono allo spoglio delle urne).

Ripresa della discussione.

PRESIDENTE. Riprenderemo ora la discussione del progetto di legge N. 567-A.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Il senatore Tassi ha cominciato col dire: « omnis definitio in iure est necessarie periculosa ».

Io devo osservare che è anche pericoloso il fare soverchie sottigliezze. L'onorevole Tassi ha fatto una critica acuta delle conseguenze alle quali potrebbe giungersi, interpretando sofisticamente le parole di quest'articolo, ma poi ha confessato che egli non si sentiva di fare una definizione, la quale non potesse dar luogo alle stesse sue critiche.

Ora evidentemente noi siamo in argomento nel quale non è possibile prevedere, numerare, e definire tutte le forme delle armi, che si possono portare con lo scopo di far del male, di commettere dei reati, di offendere le persone.

Occorre, data la definizione generale, rimet-

tersene all'apprezzamento del giudice; questo è assolutamente inevitabile.

Dovrà il magistrato giudicare se il portare una data arma sia innocuo, casuale (lo spillone della signora, come disse il senatore Tassi) o se si tratti di un'arma la quale, tenuto conto di chi la porta, potrebbe essere adoperata contro le persone.

Aggiungo poi che vi è all'art. 3 quest'altra locuzione: « Non possono portarsi fuori dell'abitazione, o delle appartenenze di essa, armi proprie, senza giustificato motivo, e senza il permesso rilasciato dall'autorità ».

Il giustificato motivo vien dichiarato in seguito. Il porto degli strumenti professionali, per esempio, è giustificato se avvenga per l'esercizio della professione, e credo poi che nessun giudice troverà punibile il senatore Tassi, se porta un piccolo temperino in tasca. Evidentemente qui si tratta di una legge, nella quale è impossibile escludere il concetto dell'apprezzamento del giudice. Quindi noi abbiamo due limiti: il primo nell'art. 1° che esige che l'arma sia di tale natura da esporre a pericolo la vita, se è adoperata contro le persone; l'altro dell'art. 3 che stabilisce che non si possono portare armi, senza giustificato motivo. Evidentemente la signora che porterà lo spillone sarà giustificata, come sarà giustificato il senatore Tassi, se continuerà a portare quel piccolo temperino.

TASSI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TASSI. Io mi dichiaro soddisfatto delle spiegazioni che mi ha dato l'onorevole ministro, ma rimango sempre insoddisfatto della dicitura della formula infelice di quest'articolo, che darà luogo a contestazioni infinite ed a conseguenze disgraziate e fatali. Comunque, è buona cosa che il Presidente del Consiglio abbia dovuto fare le sue dichiarazioni interpretative, perchè, se è vero che la giurisprudenza ritenne che i verbali delle discussioni parlamentari non fanno stato così da obbligare a date interpretazioni il magistrato, questi però, se coscienzioso ed onesto, terrà calcolo dello spirito della legge, quale traluce dalla precisa parola dei proponenti e, saggiamente usando delle facoltà apprezzative che gli si domandano, farà sì che i pericoli temuti possano essere, in parte almeno, scongiurati.

ASTENGO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

ASTENGO. Ho domandato la parola per uno schiarimento tanto al Presidente del Consiglio quanto all'onor. relatore. Nell'art. 1° mi pare che sfuggano i rasoi. Sono questi compresi?

Io leggo: « coltelli acuminati, altri strumenti consimili », ecc., che ove siano adoperati possono esporre a pericolo la vita. Il regolamento per la legge di sicurezza pubblica nell'art. 23 parmi ne dia una più esatta definizione di quello che si faccia coll'articolo in esame. Ivi infatti sono annoverati fra le armi pericolose gli strumenti da taglio, i coltelli d'ogni specie, le forbici eccedenti la lunghezza medesima, i rasoi, i puntaruoli, i trincetti, le lesine, le scuri, le roncole, ecc.

Ora io vorrei sapere se chi porta il rasoio è compreso nell'art. 1 di questo progetto; così pure chi porta la piccola scure; perchè del rasoio nelle provincie meridionali se ne fa uso terribile; in altre provincie si fa uso di quelle piccole scuri, che sono anche micidiali. E gradirei conoscere quindi se non solo i rasoi ma anche le piccole scuri sono comprese nell'articolo che discutiamo.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Credo che sia difficile, discutendo i disegni di leggi, di formare anche la giurisprudenza. Quando la legge lascia, come necessariamente deve lasciare, qualche latitudine all'apprezzamento del giudice, non è possibile, nè doveroso pel legislatore prevedere tutti i casi immaginabili; ma ad ogni modo, stando pure alla questione singola, specialissima, fatta dal senatore Astengo, io dico che il giudice, quando si troverà di fronte uno, cui fu sequestrato un rasoio, giudicherà se egli l'abbia asportato per una ragione giustificata, come dice l'art. 3°, e allora non applicherà alcuna pena; ma, se, invece, uno portasse il rasoio all'osteria, la sera, siccome è difficile che egli si rechi colà per farvi la barba, ed è probabile invece che voglia adoperarlo contro qualche persona, il giudice sarà perfettamente nei limiti della legge, se lo condannerà per porto di un'arma che può esporre a pericolo la vita

altrui. Del resto, ripeto, non è possibile che noi formassimo qui la giurisprudenza.

TASSI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TASSI. Le risposte dell'onor. Presidente del Consiglio ha dato al senatore Astengo mi hanno suscitato dei nuovi dubbi, riguardo a questo articolo primo, perchè egli ha detto se uno porta il rasoio si troverà, secondo il giudizio del magistrato, contemplato da quell'altro articolo che riguarda il porto stesso e il giustificato motivo. Il rasoio è un'arma che non potrà essere mai contemplata secondo la dicitura dell'art. 1°, perchè l'art. 1° non parla che di armi acuminata; dunque tutte le armi che non sono acuminata non sono contemplate.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. La legge dice anche: « altri strumenti consimili ». Ad ogni modo io non sono fabbricante di rasoi, e non so che cosa dirle.

TASSI. Anch'io non sono un fabbricante di rasoi, ma mi sento in dovere di fare la barba a questo articolo (*Si ride*).

BRUSA, *presidente dell'Ufficio centrale*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BRUSA, *presidente dell'Ufficio centrale*. Per dare soddisfazione a qualche perplessità che possa sussistere in alcuno degli onor. colleghi sul punto della espressione, felice in generale, e più specialmente sulla frase finale dell'articolo primo, che perciò fu da me espressamente lodata, io vorrei chiedere se non si potesse dire che l'arma *pone* a pericolo anzichè *espone* a pericolo la vita. Si badi che di per sè nessun'arma ha tale efficacia, e che solo l'uso di essa, l'atto cioè della persona che se ne serve, ha la funesta virtù della quale qui ci preoccupiamo. Una lesione già avvenuta può essere di tale gravità da esporre a pericolo, ma la lesione è un fatto avveratosi, e invece l'arma è uno strumento che al fatto può servire, ma che di per sè non lo produce, e però neppur può esporre a pericolo alcuno.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Io credo che la parola « esporre » sia quella più adoperata in questi casi. Si dice

« esposto ad un pericolo », non si dice « messo in un pericolo ». Quindi ritengo che la formula, che è nell'uso comune del linguaggio italiano, abbia anche un significato legale abbastanza preciso.

BRUSA, *presidente dell'Ufficio centrale*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

BRUSA, *presidente dell'Ufficio centrale*. Allora io non insisto. Pregherei piuttosto, anche a nome dell'Ufficio centrale, il Governo di consentire alla radiazione della limitazione fatta qui, forse senza troppo pensarci, dove si dice: armi proprie o propriamente dette nel Codice e in ogni altra legge *penale*. Osservo che può trattarsi anche di una legge amministrativa, quale sarebbe, per diritto costituito, nonchè per dottrina ricevuta, qualunque legge di polizia o di pubblica sicurezza, intesa questa parola nello stretto senso della legislazione italiana.

Il Codice penale infatti contiene le penalità per i fatti, i cui elementi costitutivi si trovano descritti nella legge di pubblica sicurezza, la quale segue da vicino le variazioni dei bisogni cui son rivolti i provvedimenti di polizia. Questi provvedimenti sono dunque amministrativi.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Ma con effetti penali...

BRUSA, *presidente dell'Ufficio centrale*. Ma si può trovare l'espressione « armi proprie » in una legge qualunque. Il senso che si vuole qui esprimere sembra essere questo, che in qualunque legge si trovi quella parola, abbia quel significato.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Noi qui stiamo facendo una legge di pubblica sicurezza, una legge penale, e quindi dobbiamo definire che cosa s'intende per *arma*, agli effetti delle leggi penali e di pubblica sicurezza. Non possiamo adesso aver sotto gli occhi tutte le leggi civili, amministrative ed anche doganali nelle quali si parli di armi, per introdurre una estensione di interpretazione del significato della parola, la quale potrebbe alterare i concetti informativi delle leggi stesse.

Bisogna evitare che questa legge, con una locuzione troppo generica, possa in qualche modo modificare il senso di leggi relative ad argomenti assolutamente diversi.

Possiamo forse usare una locuzione dalla quale, derivi, ad esempio, che nella tariffa doganale la voce « armi » comprenda anche questi altri oggetti? Evidentemente si uscirebbe troppo dal campo di questa legge, e verremmo per via indiretta a conseguenze che non sono nelle intenzioni del Parlamento. Ripeto, noi dobbiamo rimanere strettamente nei limiti della sfera d'azione di questa legge.

BRUSA, *presidente dell' Ufficio centrale.* Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BRUSA. Avevo fatto la mia osservazione solamente per riguardo alle leggi di polizia o di pubblica sicurezza, le quali, secondo me, a rigore, non sarebbero comprese nell'articolo primo del presente disegno. Una legge di pubblica sicurezza, come s'intende in Italia questa espressione, non è veramente una legge penale...

ORLANDO, *ministro di grazia e giustizia.* Ma dà luogo a sanzioni penali.

BRUSA. Le sanzioni penali però stanno fuori della legge speciale, in quanto questa si richiama al codice, il quale stabilisce le relative penalità; ma la legge di pubblica sicurezza è essenzialmente una legge amministrativa, e perciò io temevo che, a rigore d'interpretazione, non potesse esser compresa nella dizione di questo articolo.

Perciò pregherei il Governo di voler almeno consentire che alla parola: *legge penale*, si aggiungesse: *e di pubblica sicurezza*.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno.* Non posso aggiungere nulla, perchè non posso mutare la sostanza della legge. Se l'Ufficio centrale insiste, me ne appellerò al Senato.

BRUSA. Allora non insisto.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo la parola, metto ai voti l'articolo I nel testo che ho letto. Chi intende approvarlo è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Voci: A domani, a domani.

PRESIDENTE. Stante l'ora tarda, il seguito della discussione è rinviato alla prossima seduta.

Risultato di votazione.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto dei seguenti disegni di legge:

Conversione in governative, istituzione e ripristinamento di scuole medie:

Senatori votanti	72
Favorevoli	61
Contrari	11

Il Senato approva.

Modificazioni all' art. 3 della legge 23 agosto 1900, n. 315, portante provvedimenti a favore del comune di Comacchio:

Senatori votanti	72
Favorevoli	61
Contrari	11

Il Senato approva.

Permuta di terre fra l'Orto botanico della R. Università di Palermo, gli eredi del duca Archirafi ed il municipio di Palermo:

Senatori votanti	72
Favorevoli	64
Contrari	8

Il Senato approva.

Comunico al Senato che domani alle 15 vi sarà riunione degli Uffici.

Leggo l'ordine del giorno per la seduta di mercoledì, 12 giugno, alle ore 15:

I. Discussione dei seguenti disegni di legge:

Disposizioni concernenti le armi e i pubblici esercizi (N. 507 *seguito*);

Onoranze a Giuseppe Garibaldi nel centenario della sua nascita (N. 587);

Corpo nazionale dei volontari ciclisti ed automobilisti (N. 253);

LEGISLATURA XXII — 1^a SESSIONE 1904-907 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 10 GIUGNO 1907

Lotteria nazionale a favore del Comitato civico di Benevento pel suo teatro romano (N. 545);

Proroga delle disposizioni contenute nei capi I e II della legge 23 luglio 1896, n. 318 e di quella della legge 16 maggio 1901, n. 176 sui provvedimenti a favore della marina mercantile, con le modificazioni portate dalla legge 28 giugno 1906, n. 260 (N. 581);

Disposizione sugli esami nelle scuole medie ed elementari (N. 582).

II. Votazione a scrutinio segreto dei seguenti disegni di legge:

Cassa di previdenza per le pensioni degli impiegati degli archivi notarili (N. 388);

Sulla risicoltura (N. 572).

La seduta è sciolta (ore 18.30).

Licenziato per la stampa il 15 giugno 1907 (ore 20).

F. DE LUIGI

Direttore dell'Ufficio dei Resoconti delle sedute pubbliche.

